

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

SANOMA ITALIA S.p.A.

Versione 6 - 28 marzo 2024

VERSIONE	AGGIORNAMENTI	DATA
Versione 6	Aggiornamento organizzazione, reati e business	28 Marzo 2024
Versione 5	Aggiornamento organizzazione e business	11 Aprile 2019
Versione 4	Aggiornamento organizzazione e procedure	30 Marzo 2016
Versione 3	Aggiornamento reati e procedure	27 Marzo 2014
Versione 2	Aggiornamento reati	26 Marzo 2013
Versione 1	1 Approvazione	19 Settembre 2011

INDICE

INDICE	3
DEFINIZIONI	5
PARTE GENERALE	8
1. INTRODUZIONE	8
2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	10
3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
4. FLUSSE INFORMATIVI INTERNI.....	19
5. SISTEMA DISCIPLINARE	22
6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO.....	23
PARTE SPECIALE "A"	25
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT.24/25 DEL DECRETO) 25	25
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	27
3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	28
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESPLETATE DIRETTAMENTE DA SANOMA	29
5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO A LIVELLO DI GRUPPO.....	30
6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI –ATTIVITÀ ESERCITATA DA SANOMA PER IL TRAMITE DEI PROPRI AGENTI.....	30
7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO	33
PARTE SPECIALE "A BIS"	35
CORRUZIONE TRA PRIVATI	35
1. LA TIPOLOGIA DEL REATO	35
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	35
3. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO IN SANOMA ITALIA.....	35
4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	36
5. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	36
PARTE SPECIALE "B"	40
I REATI SOCIETARI	40
1. INTRODUZIONE	40
2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO)	40
3. AREE A RISCHIO	43
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI	43
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO	44
PARTE SPECIALE "C"	47
ABUSI DI MERCATO	47
1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO).....	47
2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF.....	48
3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF.....	48
4. AREE A RISCHIO	48
5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	49
PARTE SPECIALE "D"	50
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	50
1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).....	50
2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	51
3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	52
4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA	53

5.	POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA	54
6.	PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	55
7.	PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI	55
8.	REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE.....	57
9.	VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI.....	58
10.	CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA	59
11.	DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	60
12.	DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE	60
13.	CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO	61
PARTE SPECIALE "E"		62
REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI MEDIANTE FRODE		62
1.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO, AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	62
2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO 64	
3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO	65
PARTE SPECIALE "F"		66
CRIMINALITÀ INFORMATICA		66
1.	LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)	66
2.	AREE A RISCHIO	67
3.	REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE.....	67
PARTE SPECIALE "G"		70
DELITTI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO		70
1.	LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ARTT. 25.NONIE E 25-BIS.1. DEL DECRETO)	70
2.	DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE.....	70
3.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	72
4.	AREE A RISCHIO	74
5.	REGOLE DI CONDOTTA	75
PARTE SPECIALE "H"		78
DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA.....		78
1.	LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO)	78
2.	AREA A RISCHIO	78
3.	REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	78
PARTE SPECIALE "I"		80
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		80
1.	LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 - QUATER DEL DECRETO).....	80
2.	AREA A RISCHIO	81
3.	REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	81
PARTE SPECIALE "L"		83
REATI AMBIENTALI		83
1.	LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - UNDECIES).....	83
2.	PREMESSA: I RIFERIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO AI REATI AMBIENTALI.....	87
3.	VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	87
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	89
5.	FLUSSI INFORMATIVI.....	89
PARTE SPECIALE "M"		91
IMPIEGO DI IMMIGRATI IRREGOLARI		91
1.	LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DUODECIES).....	91
2.	VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	91
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	91

DEFINIZIONI

Agenti	indica i soggetti cui la Società affida la propaganda, in nome e per conto della Società stessa, dei prodotti oggetto dell'Attività;
Archivio 231	indica l'archivio istituito presso la sede di Milano, via Arconati 1, che raccoglie tutta la documentazione relativa all'adozione e all'implementazione del Modello;
Autori	indica i soggetti, esterni alla Società, cui Sanoma Italia affida la realizzazione di tutto o parte di un progetto editoriale, con cui i rapporti sono regolati da appositi contratti di edizione;
Attività	indica l'attività di editoria di testi scolastici (dalle scuole elementari fino alle scuole superiori), di saggistica, di dizionari, di pubblicazioni universitarie e professionali, anche attraverso strumenti informatici e multimediali. Indica inoltre le prestazioni di prodotti e servizi destinati al settore dell' <i>education</i> , quali quelli di formazione per insegnanti e studenti.
Codice Aziendale di Comportamento	indica il codice etico adottato dal Gruppo Sanoma;
Concessionari	indica i soggetti cui Sanoma Italia affida l'acquisto, la propaganda e la successiva commercializzazione dei Prodotti oggetto dell'Attività, e che agiscono in nome e per conto proprio;
Depositari	indica i soggetti cui la Società affida il deposito, la distribuzione e la vendita dei prodotti oggetto dell'Attività, e che agiscono in nome e per conto della Società;
Decreto	indica il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Sanoma Italia, inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, gli Agenti, i Concessionari ed i Depositari, nonché i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;

Gruppo	indica il gruppo societario che fa capo a Sanoma Pro OY, con sede in Porkkalankatu 20 A, Helsinki (Finlandia);
Linee Guida	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;
Linee Guida AIE	indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo pubblicate da AIE (Associazione Italiana Editori) ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto con delibera del 13 dicembre 2010;
Modello	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;
Sanoma o la Società	indica Sanoma Italia S.p.A.;
Prodotti	indica i beni che costituiscono l'oggetto dell'Attività, ossia in particolare, i testi scolastici (dalle scuole elementari fino alle scuole superiori), i dizionari, la saggistica, le pubblicazioni universitarie e professionali, anche attraverso strumenti informatici e multimediali;
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
Sedi	indica la sede legale e operativa della Società sita a Torino, Corso Trapani 16, nonché la sede amministrativa e operativa sita in Milano, Via Arconati 1;
Test Centers	indica le scuole private o pubbliche presso cui gli studenti si recano per sostenere i test destinati alla verifica e conseguente certificazione delle loro conoscenze (lingua inglese o altri skills). Possono essere soggetti terzi, dotati di autonomia giuridica propria, che vendono direttamente agli studenti test per la certificazione distribuiti in esclusiva per l'Italia dalla Società.
Testo Unico	indica il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche, incluso in particolare il D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106;
TUF	indica il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2 Attività di Sanoma Italia

Sanoma Italia è società facente parte del Gruppo internazionale Sanoma, controllato dalla società Sanoma Pro Oy, con sede in Finlandia e quotata alla Borsa di Helsinki. Sanoma Italia si occupa dell'Attività.

La Società ha la propria sede legale e operativa a Torino, Corso Trapani 16, e la sede amministrativa e operativa a Milano, in via Arconati 1.

Il capitale sociale di Sanoma Italia è detenuto al 100% da Sanoma Pro Oy, con sede in Porkkalankatu 20 A, Helsinki (Finlandia). Presso la sede di Torino viene esercitata prevalentemente l'attività editoriale, mentre in quella di Milano si svolgono anche attività amministrative, commerciali, gestionali oltre a quella editoriale. Entrambe le Sedi sono organizzate in uffici.

L'attività di Sanoma Italia consiste nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di: prodotti editoriali nei settori dell'editoria scolastica (dalle elementari alla scuola media superiore di primo e secondo grado), della saggistica, di dizionari e dell'editoria universitaria.

L'attività di progettazione editoriale viene svolta attraverso la realizzazione di un'analisi di dettaglio (a titolo esemplificativo, tramite la valutazione del mercato, della concorrenza, dei

destinatari del prodotto, la normativa applicabile, l'esame dei progetti precedentemente sviluppati), a cui segue la progettazione del Prodotto vero e proprio.

Sanoma Italia non si occupa direttamente né della stampa dei prodotti editoriali, né del trasporto dei Prodotti: tali attività sono infatti affidate a terzi in virtù di appositi contratti.

Sanoma Italia affida a primarie aziende del settore della logistica le attività di trasporto dei prodotti finiti e semilavorati dai fornitori della Società e l'immagazzinamento degli stessi presso i loro magazzini. Tali società si occupano inoltre delle attività di deposito, movimentazione, trasporto e lavorazione dei medesimi Prodotti. In virtù dei contratti in essere con Sanoma Italia, tali società di logistica svolgono le attività ad essa affidate in via del tutto autonoma, indipendente e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Anche le attività di magazzino, di movimentazione, di trasporto e di rifornimento della merce ai canali di distribuzione e vendita dei Prodotti sono affidate da Sanoma Italia a primarie società specializzate nella logistica che svolgono tali prestazioni in via autonoma, indipendente e sotto la propria esclusiva responsabilità, avvalendosi per le attività di magazzino e movimentazione di depositi propri.

In aggiunta, per lo svolgimento della propria attività di distribuzione e vendita, Sanoma Italia si avvale anche dei Depositari, che commercializzano sul territorio nazionale i Prodotti in nome e per conto della Società.

L'Attività, ed i Prodotti che ne costituiscono l'oggetto, essendo destinati in via principale all'adozione da parte dei docenti, richiedono necessariamente un'opera di propaganda, che Sanoma Italia affida, da un lato, ai propri Agenti e, dall'altro, ai Concessionari.

Gli Agenti, che operano su tutto il territorio italiano, si occupano della propaganda dei Prodotti, della raccolta degli ordini di vendita presso la clientela nonché della distribuzione di prodotti saggio alle scuole, ai presidi e agli insegnanti.

Ai Concessionari invece sono affidati, sulla base di appositi contratti di concessione, l'acquisto, la propaganda e la successiva commercializzazione, in nome e per conto propri, dei Prodotti relativamente alla sola scuola primaria.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Sanoma Italia in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a Sanoma Italia, grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di Sanoma Italia in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;

- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di Sanoma Italia di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

2.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati Presupposto per i quali Sanoma Italia ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

Sanoma Italia è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un codice etico, in cui l'Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale.

Il Gruppo Sanoma, di cui Sanoma Italia fa parte, ha adottato un Codice Aziendale di Comportamento Etico (*Sanoma's Code of Conduct*) che regola, tra gli altri, temi quali "Diversity & Inclusion", "Health & Safety", "Artificial Intelligence" e "Ethical Conducts". Tale codice è già stato adottato ed efficacemente implementato dalla Società. La Società ha comunque sempre uniformato la propria attività d'impresa ad un insieme di principi e di regole condotta ispirati ai valori della correttezza, della trasparenza e della buona fede.

In ossequio a tali principi, Sanoma Italia ha aderito inoltre al Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo ed ai successivi *addenda* predisposti da AIE (Associazione Italiana Editori, cui Sanoma Italia è associata), e che prevedono una serie di norme di comportamento improntate ai principi di correttezza, verità e rispetto dei destinatari dei prodotti editoriali. A tali principi l'editore aderente è tenuto ad uniformarsi in merito, tra l'altro, alle fonti utilizzate per le proprie edizioni, al mantenimento del catalogo e alle nuove edizioni, alla distribuzione, alla pubblicità, ecc.

Quanto ai reati per i quali oggi è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25).

Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*" (art. 25-bis);
- c.d. reati societari di cui agli artt. 2621 e ss. c.c., come riformati dal d. lgs. 23 novembre 2002 n. 61 (art. 25-ter);
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies);
- "*Omessa comunicazione del conflitto di interesse*" (art. 2629-bis c.c.) (modifica dell'art. 25-ter);

- reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*);
- c.d. criminalità informatica (art. 24-*bis*)¹;
- reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*1);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di personale irregolare (art. 25 *duodecies*).

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti; in relazione a diversi disegni di legge che sono attualmente in discussione al Parlamento, nonché ad alcune direttive europee a cui il nostro ordinamento dovrà uniformarsi.

Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di Sanoma Italia, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa della Società in quanto pertinenti al suo business e in grado di modificarne i profili di rischio.

2.3 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

1) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da Sanoma e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di Sanoma Italia, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

¹ A ciò deve poi aggiungersi la Legge 16 marzo 2006 n. 146, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

L'art. 10 della legge in esame estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle ipotesi di reato indicate nel medesimo articolo, qualora commesse secondo le modalità del reato transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3, legge n. 146/2006, è considerato *transnazionale* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, e qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, se il reato è stato: (i) commesso in uno o più Stati, ovvero (ii) commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero (iii) commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero (iv) commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si osservi che, in base al disposto della legge n. 146/2006, la responsabilità amministrativa dell'Ente per la commissione di un reato c.d. transnazionale opera solo per le seguenti fattispecie delittuose: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Sanoma Italia e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di Sanoma Italia, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui Sanoma Italia svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è collegiale, interno a Sanoma Italia, ma del tutto autonomo e indipendente.

2.4 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, Sanoma Italia ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii) corruzione tra privati (Parte Speciale "A bis");
- iii) reati c.d. societari (Parte Speciale "B");
- iv) abusi di mercato (Parte Speciale "C");

- v) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale "D");
- vi) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale "E");
- vii) reati c.d. informatici (Parte Speciale "F");
- viii) delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "G");
- ix) delitti contro l'attività giudiziaria (Parte Speciale "H");
- x) delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale "I");
- xi) reati ambientali (Parte Speciale "L");
- xii) impiego di immigrati irregolari (Parte Speciale "M").

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, Sanoma Italia ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico né quelli contro la personalità individuale – per i quali comunque è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente – in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società.

2.5 L'attuazione del Decreto da parte di Sanoma Italia

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori e dipendenti, Sanoma Italia ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da Sanoma Italia avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria in data 31 marzo 2008).

Il Modello è stato altresì elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dall'associazione di categoria cui Sanoma aderisce, Associazione Italiana Editori (AIE), approvate con delibera del Consiglio Generale del 13 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto. Per quanto tali Linee Guida non abbiano ancora completato l'iter previsto dalla norma citata (sono state infatti trasmesse al Ministero della Giustizia affinché, di concerto con i ministeri competenti, possa formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati), le indicazioni ivi fornite sono state seguite nella predisposizione del Modello, in considerazione del fatto che sono state predisposte con particolare attenzione al settore delle imprese editoriali ed alle figure di reato per le quali sussiste un rischio specifico di commissione in ambito editoriale, ad integrazione delle Linee Guida di Confindustria.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Sanoma con delibera del 19 settembre 2011. Il Modello è stato successivamente aggiornato, data l'intervenuta estensione della responsabilità amministrativa ad ulteriori Reati Presupposto e i cambiamenti intervenuti nel tempo della compagine azionaria.

Con la delibera del 19 settembre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza, composto da tre membri e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

2.6 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, Sanoma Italia ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

Sanoma ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, Sanoma Italia ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.

Infine, Sanoma Italia ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le cautele predisposte da Sanoma al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

2.7 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di Sanoma Italia, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, gli Agenti, i Concessionari ed i Depositari, i Test Centers, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Sanoma è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di Sanoma Italia è composto da tre membri, selezionati tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, che, in occasione della prima riunione, hanno adottato un apposito regolamento interno per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, Sanoma Italia ha ritenuto di individuare, quali componenti del proprio Organismo di Vigilanza, quei soggetti che, all'interno della struttura della Società, ricoprono ruoli che, per questioni tecniche ed organizzative, sono in grado di assicurare un efficace e valido contributo all'esercizio delle funzioni e dei compiti di tale Organismo, oltre che al raggiungimento degli obiettivi che gli sono demandati. A questi si aggiunge, in qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, un soggetto esterno alla struttura aziendale di Sanoma Italia, dotato dei requisiti richiesti di professionalità e competenza e che, proprio nella sua qualità di soggetto esterno alla realtà aziendale della Società, tutela l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, Sanoma Italia ha ritenuto di attribuire il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza al Responsabile dell'Ufficio Legale e alla responsabile delle attività di analisi organizzativa e gestione manageriale della Qualità e dei processi di Compliance e Data Protection.

Tale soluzione è ritenuta da Sanoma Italia la scelta ottimale, oltre che in qualche modo obbligata, perché tale da consentire all'Organismo di Vigilanza di operare in maniera efficace, in considerazione proprio del fatto che è composto anche da membri che conoscono in maniera approfondita tanto la struttura societaria ed organizzativa della Società, quanto le modalità con cui la stessa svolge la propria attività d'impresa.

In particolare, la scelta dei componenti dell'Organismo di Vigilanza consente, a parere di Sanoma, di garantire il rispetto delle prescrizioni del Decreto, oltre che delle indicazioni delle Linee Guida, in riferimento ai requisiti prescritti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione infatti delle specifiche funzioni attribuite ai componenti interni dell'Organismo di Vigilanza, unitamente alle competenze specifiche e alla professionalità degli stessi, la Società ritiene che la loro nomina, insieme a quella del Presidente, esterno invece alla realtà aziendale, garantisce:

- i) la sussistenza dei requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dal Decreto, e
- ii) la sussistenza delle specifiche competenze e professionalità ritenute da Sanoma essenziali ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato.

Resta espressamente stabilito che, con riferimento ai componenti interni, la vigenza del loro rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di collaborazione con Sanoma Italia, è presupposto della loro partecipazione quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e che pertanto, la cessazione, per qualsivoglia ragione o titolo, di tale rapporto di lavoro o di collaborazione determinerà automaticamente una causa di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà dare atto dell'avvenuta decadenza dalla carica del componente interessato e rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo provveda alla nomina di un nuovo membro.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Sanoma Italia e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Sanoma.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione

dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

3.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di Sanoma Italia.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di Sanoma, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione di Sanoma Italia una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa Sanoma ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da Sanoma non fanno parte del budget);
- tale importo sarà messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza su un conto corrente bancario intestato a Sanoma Italia, con firma singola del presidente dell'Organismo di Vigilanza, che ne potrà disporre in via autonoma e senza alcun obbligo di autorizzazione preventiva;
- tale importo sarà prelevato dal conto corrente dell'OdV secondo necessità, con obbligo di rendiconto da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di Sanoma indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di Sanoma Italia è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;

- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce di norma mensilmente, e comunque ogni volta in cui uno dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente. Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene sempre redatto verbale.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri di iniziativa e di controllo funzionali all'espletamento dell'incarico conferito. In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni e gli organi della Società, con la finalità di reperire le informazioni ed i dati necessari o anche solo utili ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto.

L'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Sanoma Italia realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- la verifica circa l'adeguatezza delle procedure in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale, e conseguentemente, l'iniziativa volta all'aggiornamento delle stesse nelle singole Parti Speciali;
- la proposta al Consiglio di Amministrazione riguardo alle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tal ambito l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente, da parte del Consiglio di Amministrazione di Sanoma Italia, le segnalazioni circa le eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;
- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di Sanoma Italia che si renda opportuno (controlli successivi);
- la redazione e la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei

riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;

- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare il bilancio, che nel caso di Sanoma Italia è certificato da una società di revisione (si veda in proposito la Parte Speciale "B"), la vigilanza costante sulla effettiva indipendenza della società di revisione, nonché le verifiche periodiche sui rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione, con cadenza perlomeno semestrale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Sanoma nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni: l'Organismo di Vigilanza verificherà tutte le segnalazioni ricevute, indicando, dove necessario, le iniziative ritenute più opportune per porvi rimedio;
- verifiche sulle attività svolte e sulle misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza riesaminerà tutte le segnalazioni ricevute, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza redige un piano di azione annuale, contenente la descrizione delle attività e dei controlli da intraprendere nel corso dell'anno. Il piano è sottoposto al Consiglio di Amministrazione.

Dei risultati dell'attività di verifica svolta, l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione semestralmente predisposta dall'Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione.

4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

4.1 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Sanoma Italia;

- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- prospetti annuali riepilogativi dei principali appalti di cui la Società è risultata assegnataria a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Sanoma Italia garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza Sanoma garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

La Società, in linea con i principi emanati dal Codice Etico, ha deciso di adottare la policy denominata "*Whistleblowing*" (vigente all'interno del Gruppo), la quale incoraggia la segnalazione di comportamenti irregolari, presunti o rilevati. Il *whistleblower* (letteralmente "colui che fa un fischio") è chi denuncia un presunto illecito, di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo ai soggetti individuati dalla Società. Tali soggetti sono preposti ad agire prontamente ed efficacemente in merito alla denuncia e a tutelare nel contempo la riservatezza dell'informatore, garantendo l'assenza di ritorsioni lavorative nei suoi confronti.

Il *whistleblower* svolge una funzione di interesse comune per la Società e per il lavoro dell'Organismo di Vigilanza.

La Società ha redatto una specifica procedura, inclusiva degli indirizzi e-mail a cui eventualmente riferirsi, per dettagliare in modo preciso le modalità delle segnalazioni consentite, specificare le situazioni che rientrano nella casistica accettata (reati, irregolarità o potenziali rischi) e definire gli interlocutori da contattare, ossia: il responsabile dell'Ufficio Legale, l'Organismo di Vigilanza, la Direzione HR, i soggetti all'estero espressamente designati dal Gruppo. Tali segnalazioni dovranno essere preferibilmente firmate ma ne verrà garantito l'anonimato.

Un alternativo canale per effettuare segnalazioni, in questo caso anche in via anonima, è costituito dalla hotline WhistleB gestito dalla società terza Navex Global per garantirne la totale confidenzialità e accessibile 24 ore, tutti i giorni dell'anno.

Lo scopo del *whistleblowing* è quello di aiutare la Società a prevenire o contrastare la commissione al suo interno di comportamenti illeciti o in violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico del Gruppo Sanoma. Sono ammesse sia segnalazioni pubbliche sia segnalazioni riservate (identità del segnalante conosciuta solo da chi riceve la segnalazione). Sono entrambe preferibili a quelle anonime, le quali sono vagliate solo se sufficientemente precise e circostanziate.

Tutti i dipendenti di Sanoma Italia hanno quindi non solo la facoltà, ma anche il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Sanoma deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa il sistema di poteri adottato e le deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare. Una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

4.2 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di Sanoma Italia potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni semestre, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza relaziona anche al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale in occasioni delle sue verifiche periodiche e/o in sessioni dedicate, in merito all'efficace applicazione del Modello ed eventuali aspetti problematici emersi in merito al Modello.

4.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in esecuzione del proprio incarico, così come il libro dei verbali delle adunanze, devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni che vi abbiano titolo in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

In aggiunta a tale archivio, viene appositamente istituito presso la sede di Sanoma Italia di Milano un Archivio 231, che avrà la funzione specifica di raccogliere e archiviare tutta la documentazione relativa all'adozione e all'implementazione del presente Modello.

Tale documentazione sarà, ovviamente, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque abbia titolo per prenderne visione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di Sanoma o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di Sanoma concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori, gli Agenti, i Concessionari ed i Depositari.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti. Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di Sanoma Italia e/o sul portale dipendenti, in relazione della maggiore efficacia comunicativa. È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di Sanoma Italia provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di Sanoma Italia l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

5.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, saranno quelle previste dal CCNL Aziende Grafiche ed Affini, nonché dal CCNL Dirigenti Industria.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti per la violazione delle regole di condotta e delle procedure descritte nel presente Modello saranno:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in concorso con terzi, dei principi di cui al Modello, la sanzione del richiamo;
- per informazioni non veritiere fornite all'Organismo di Vigilanza, anche in concorso con altri, la sanzione pecuniaria;
- per l'ostacolo all'attività di vigilanza e di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ed in generale per la commissione di qualsiasi condotta volta ad eludere il sistema di controllo predisposto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione e dalla retribuzione.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la segnalazione di irregolarità ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari può essere effettuata dal RSPP o dal datore di lavoro.

5.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di Sanoma Italia, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

5.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori, Agenti, Autori, Concessionari e Depositari, Test Centers

Ogni comportamento posto in essere da Autori, da Agenti, da Concessionari, dai Collaboratori, dai Fornitori, ovvero dai Depositari, Test Centers in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto, potrà determinare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di *partnership* e, più in generale, nei contratti - la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Sanoma Italia, come nel caso di applicazione da parte del Giudice di alcuna delle misure previste dal Decreto.

6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la sua effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

Sanoma Italia ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

6.1 Formazione del personale

Sanoma Italia promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, con diffusione di una nota informativa interna esplicativa del modello stesso e delle sue funzioni.
- Pubblicazione sul sito intranet di Sanoma del Modello e di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione.

6.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali, dei fornitori, degli Agenti, dei Concessionari e dei Depositari, Test Centers

Sanoma Italia promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra gli Agenti, i Concessionari ed i Depositari, attraverso sia la pubblicazione del presente Modello e successivi aggiornamenti sul portale rete commerciale a loro dedicato, sia attraverso la pubblicazione integrale del Modello sul sito Sanoma, a beneficio dei Test Centers e di tutti i destinatari.

Allo stesso modo, Sanoma Italia promuove la conoscenza del Modello tra gli Autori, che potranno prenderne visione sul sito www.Sanoma.it e dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta, che verrà poi conservata dalla Società presso le Direzioni Editoriali di competenza. Le Direzioni Editoriali hanno altresì l'obbligo di trasmettere annualmente all'OdV, gli elenchi degli Autori e le relative conferme di accettazione.

6.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Sanoma Italia, la Società inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, Autori, fornitori, collaboratori, Agenti, Concessionari, Depositari e Test Centers apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di Sanoma Italia.

Resta inteso che - con riferimento a somministratori di prestazioni di un pubblico servizio - soggetti per i quali potrebbero riscontrarsi difficoltà o addirittura impossibilità a sottoscrivere contratti o lettere di incarico difformi da quelle dagli stessi proposti, senza compromettere la relazione d'affari - la Società invia in formato elettronico una informativa in materia di 231 comprensiva della richiesta di conformarsi al Modello.

La Società ritiene, infatti, che tale rimedio contrattuale costituisca uno strumento utile che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti che, essendo terzi estranei alla Società, non sono, né possono essere esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

PARTE SPECIALE "A"

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).²

² **Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.** Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purchè non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi **non solo** ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, **ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato** che, **in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.**

I reati considerati, come detto, trovano come loro presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse).

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare l'apertura di indagini, essere insomma oggetto di malintesi, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale.

Ciò detto in via generale, si deve però dire che, per Sanoma Italia, la valutazione della specificità delle attività aziendali, volte alla ricerca dell'eventuale sussistenza di specifiche e più intense aree di rischio nel *core business*, ha dato esiti piuttosto tranquillizzanti.

Sanoma Italia partecipa a gare pubbliche di appalto ma queste non costituiscono la sua principale fonte di fatturato e in genere non accede ad alcuna forma di finanziamento pubblico (solo in alcuni isolati casi in passato ha ricevuto contributi pubblici per l'acquisto della carta ed alcuni contributi a sostegno di alcune attività di formazione; per la collana ricerca del settore varia ed università, la Società talvolta riceve un contributo per le spese di pubblicazione).

L'attività di analisi delle attività di impresa, svolta in vista dell'elaborazione del presente Modello, ha consentito di verificare che la clientela di Sanoma Italia è principalmente privata ed è rappresentata dal mercato degli acquirenti dei libri di testo.

Per quanto riguarda il *core business*, rappresentato dalla realizzazione e dalla vendita di libri di testo, l'insieme dei clienti e degli acquirenti è rappresentato dalla rete di distribuzione, librerie, grossisti e Concessionari (e quindi in buona sostanza da privati).

In una tale situazione, l'area sicuramente più a rischio, per la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, è quella relativa all'attività di propaganda che la Società conduce per il tramite dei propri Agenti presso le singole scuole, finalizzata all'adozione dei Prodotti di Sanoma Italia.

A ciò deve inoltre aggiungersi l'attività di propaganda svolta dai Concessionari: per quanto questi agiscano in nome e per conto proprio (come contrattualmente previsto), l'attività dagli stessi esercitata ha comunque ad oggetto i Prodotti, e potrebbe pertanto comportare in ultima analisi un interesse e/o vantaggio anche in favore di Sanoma Italia.

Ebbene, nello svolgere questa attività, l'insegnante potrebbe non essere ritenuto un privato, ma potrebbe essere giudicato un esercente pubblica funzione con il conseguente conferimento della qualifica di pubblico ufficiale.

Il rapporto, quindi, che si crea tra Agenti (e Concessionari) ed insegnante, in occasione della presentazione e della propaganda dei testi scolastici prodromica alla loro eventuale adozione, è un rapporto potenzialmente a rischio di commissione di illeciti contro la Pubblica Amministrazione.

In generale, in riferimento a tutti i rapporti intrattenuti direttamente dalla Società con la Pubblica Amministrazione per il tramite dei propri dipendenti, si dovranno osservare le seguenti regole di comportamento.

Tutti coloro che, operando nell'interesse della Società, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, hanno il dovere di adottare un comportamento di assoluta trasparenza e correttezza.

In aggiunta, Sanoma Italia sottolinea che le regole fondamentali da seguire in ogni caso in cui un esponente della società si trovi, per qualunque ragione, ad avere rapporti e contatti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa;
- di tutti i passaggi e le negoziazioni con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata evidenza, in modo che gli stessi siano sempre rintracciabili.

Questi rapporti vanno gestiti alla stregua delle lavorazioni a rischio nell'attività industriale. Come in quelle devono essere sempre ed indefettibilmente rispettate specifiche norme di sicurezza, così nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il riferimento alle procedure interne ed alle norme di comportamento descritti nella presente Parte Speciale deve essere imprescindibile ed il loro rispetto deve essere quanto mai rigoroso.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali che implicino l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio anche le ulteriori aree di attività aziendale che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedono la gestione di strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale,
- le attività di acquisto e pagamento,

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali, e che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato abbia sede, operi abitualmente e sia localmente radicato nell'area in cui Sanoma stia in quel momento operando;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESPLETATE DIRETTAMENTE DA SANOMA

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura aziendale dettata dal Gruppo Sanoma e adottata da Sanoma Italia. La procedura, che deve intendersi qui richiamata, prevede in particolare l'approvazione preventiva e scritta di una specifica figura aziendale all'uopo nominata, selezionata fra soggetti di provata affidabilità e con estrazione nel settore Legal, per l'effettuazione di qualsiasi omaggio, ovvero spesa di intrattenimento, a favore di un pubblico ufficiale, nonché per omaggi, ovvero spese di intrattenimento, a favore di privati qualora superino limiti di importo predeterminati. Sono sempre vietati gli omaggi a parenti di pubblici ufficiali, gli omaggi in denaro o beni equiparabili e gli omaggi sproporzionati o che possono condizionare il ricevente a porre in essere comportamenti diversi da quelli che avrebbe altrimenti tenuto o comunque non corretti. Pertanto è espressamente vietata qualsiasi spesa per ospitalità e/o intrattenimento che possa direttamente influire sull'esito di una transazione commerciale se con essa si intende facilitare o accelerare una specifica decisione, ovvero rinnovare un accordo. È inoltre vietato per i dipendenti di Sanoma Italia ricevere omaggi superiori a predeterminati importi. È prevista la tenuta di un apposito registro informatizzato, costituito da una piattaforma digitale predisposta dal Gruppo, dei doni elargiti o ricevuti da parte di tutti i dipendenti, nonché di tutte le spese sostenute per intrattenimento a favore di pubblici ufficiali o a favore di privati se superiori a determinati limiti;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a);
- c) effettuare prestazioni in favore dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partners* stessi;
- d) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- soggettivizzazione dell'attività: è opportuno che tendenzialmente sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- soggettivizzazione del rapporto: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- formalità: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è buona norma lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- evidenza delle eccezioni: è opportuno lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- partecipazione: è opportuno organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO A LIVELLO DI GRUPPO

Sanoma ha implementato all'interno di tutto il Gruppo una serie di regole generali di comportamento e procedure per uniformarsi alla normativa c.d. *Anti-Bribery and Corruption (ABC) Policy and Procedures*.

Sotto tale profilo, le procedure in esame contribuiscono a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

L'ABC Policy and Procedure – che, in ottemperanza alle disposizioni del Gruppo, Sanoma Italia ha implementato al proprio interno - contribuisce a prevenire il rischio di commissione dei reati di concussione e corruzione. Il Gruppo ha implementato una procedura di valutazione preventiva delle terze parti, in particolare per quanto riguarda fornitori e collaboratori nuovi e di particolare rilevanza, gestita dalla funzione Procurement. Inoltre viene richiesta alle terze parti la conoscenza e l'approvazione del Codice Etico per le Terze Parti (*Sanoma's Business Partners Code of Conduct*) in sede di firma dei rapporti contrattuali.

Il principio generale di comportamento da seguire è comunque il divieto assoluto per tutti i Destinatari, di dare o promettere elargizioni in denaro, o qualsiasi altra utilità equiparabile, ad alcuno, e, allo stesso tempo, il divieto assoluto di richiedere, concordare, accettare, o ricevere da alcuno elargizioni in denaro o qualsiasi altra utilità equiparabile.

È prevista inoltre la nomina di un soggetto con il compito specifico di monitorare e verificare il rispetto delle procedure, di fungere da punto di riferimento e di coordinamento per la loro implementazione delle procedure e, infine, di rilasciare le autorizzazioni richieste dalle stesse.

Tale soggetto deve inoltre condurre una specifica attività di mappatura dei rischi in relazione alla commissione di reati di corruzione e concussione, che deve tra l'altro essere periodicamente verificata e se necessario aggiornata.

Il rispetto delle procedure dettate dal Gruppo in materia anche di ABC Policy and Procedure è assicurato dagli Audit periodici condotti su Sanoma Italia dall'Audit Team di Gruppo con cadenza quanto meno triennale (e follow up almeno annuali, nel caso in cui venga ravvisata la necessità di intraprendere ed implementare azioni correttive).

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI – ATTIVITÀ ESERCITATA DA SANOMA ITALIA PER IL TRAMITE DEI PROPRI AGENTI

Alla luce di quanto esposto nel paragrafo relativo alla valutazione delle aree di rischio in merito al procedimento di adozione, Sanoma ritiene opportuno dedicare a tale particolare area, visto il potenziale di rischio evidenziato, alcune specifiche regole di comportamento e procedure.

Come detto, è assolutamente fondamentale che l'adozione dei testi da parte degli insegnanti avvenga nella più assoluta autonomia e senza alcun condizionamento di terzi e di rappresentanti di Sanoma Italia in particolare.

Per questa ragione, in specifica applicazione delle norme di comportamento appena enunciate, Sanoma Italia sottolinea ai propri Agenti che:

è vietato offrire o anche solo promettere, agli insegnanti che devono compiere la scelta di adozione, con l'espresso vincolo dell'adozione, beni o altre utilità che non siano di modico valore o che non rientrino nella piccola omagistica d'uso.

Solo Sanoma Italia può elaborare iniziative promozionali, generali o limitate a particolari settori, che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare rigorosamente, non eccedendone i limiti e rispettandone i termini stabiliti dall'azienda.

Simili iniziative promozionali, in generale, si caratterizzano:

- per la tendenziale concomitanza con attività di carattere scientifico o didattico (gruppi di studio e pareri su determinati libri di testo o temi didattici, concorsi per classi, questionari su particolari temi o particolari testi);
- per il conferimento di utilità o premi che si contraddistinguono per una delle seguenti ragioni: 1) sono di modico valore; 2) hanno respiro didattico (libri, cd multimediali, eventuali appendici ed integrazioni di manuali, servizi destinati agli insegnanti come, a titolo esemplificativo, la formazione); 3) non sono destinati direttamente agli insegnanti, ma agli studenti o alla scuola cui appartiene l'insegnante.

Principio fondamentale è quindi che, laddove l'iniziativa promozionale sia direttamente o indirettamente legata all'eventualità di una o più adozioni, l'utilità ad essa legata non può essere mai destinata all'insegnante adottante, ma è destinata alla scuola di appartenenza e/o agli studenti. L'attività di chiunque agisca nel nome e nell'interesse di Sanoma Italia e si occupi della promozione, in senso lato, dei suoi prodotti editoriali deve sempre avvenire nel rigoroso rispetto dei principi generali qui individuati e di ogni specifica indicazione che sia diramata dalla Società.

Ogni violazione delle regole di comportamento qui descritte sarà considerata grave inadempimento contrattuale, passibile di determinare l'interruzione del rapporto contrattuale che lega l'Agente alla Società.

Sanoma Italia curerà l'inserimento nei contratti sottoscritti con i propri Agenti, o comunque con i soggetti che svolgono attività di propaganda, di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. che consentirà alla Società di risolvere automaticamente il rapporto contrattuale in ogni caso di violazione delle regole di comportamento e delle procedure previste nel Modello in generale e nella presente Parte Speciale in particolare.

Allo stesso modo, l'Agente o il soggetto che svolge attività promozionale nell'interesse della Società sarà tenuto a fornire idonee garanzie sulla corretta esecuzione dell'incarico ed il rispetto delle qui descritte procedure, anche in relazione all'informazione e alla formazione di eventuali soggetti di cui si avvalga nello svolgimento della propria attività, ed ai controlli da effettuare sull'operato di questi ultimi.

Infine, l'Agente o il soggetto che svolge attività promozionale nell'interesse di Sanoma Italia dovrà rilasciare apposita dichiarazione di manleva in favore della Società per il caso di danni provocati alla stessa dall'inadempimento, proprio o dei propri collaboratori e/o dipendenti, alle

prescrizioni della presente Parte Speciale in ogni caso in cui ciò comporti per la Società la responsabilità prevista dal Decreto.

In ogni caso, per garantire la piena tracciabilità del proprio operato commerciale e promozionale, Sanoma Italia registra in modo da garantire la tracciabilità di tutte le iniziative promozionali via via assunte, in cui sono indicati termini, durata ed estensione territoriale.

Nella selezione dei soggetti cui affidare incarichi di propaganda, viene data preferenza a soggetti costituiti in forma societaria, che maggiormente garantisce la verifica sulle caratteristiche soggettive del mandatario. Vengono effettuate dalle verifiche sull'affidabilità dei soggetti destinatari di un mandato, sia da parte del Gruppo, sia da parte della Società. Quest'ultima richiede i certificati penali del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, o loro idonea autocertificazione sostitutiva, al fine di accertare l'assenza di trascorsi penali attinenti all'incarico, ai nuovi Agenti o, qualora una nuova agenzia sia organizzata in forma societaria, ai soci della stessa.

Inoltre, gli Agenti di Sanoma Italia e ogni soggetto che svolge attività di propaganda dei Prodotti nell'interesse della Società, dovranno attenersi alle seguenti regole di comportamento:

- verrà nominato un Capo Area che avrà funzioni di controllo sulle attività svolte dall'agente, ed in particolare sulla conformità delle stesse alle procedure aziendali (il Responsabile);
- È in fase di implementazione il progetto CRM che consentirà di monitorare il flusso delle informazioni e il processo di contatto tra la rete Agenti e gli insegnanti;
- Sanoma Italia organizzerà appositi e specifici incontri formativi destinati agli Agenti ed ai soggetti che svolgono nel suo interesse attività di propaganda, aventi ad oggetto l'informazione e la formazione specifica sui Reati Presupposto di cui alla presente Parte Speciale ed i rischi e le problematiche connesse ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. La partecipazione a tali eventi formativi dovrà essere obbligatoria, pena la facoltà, per Sanoma, di risolvere il mandato di agenzia o comunque il rapporto contrattuale in essere;
- è fatto espresso divieto di offrire, a qualsiasi titolo, omaggi, regali, incentivi di qualsiasi natura agli insegnanti che esulino dalle iniziative promozionali predisposte e gestite in via esclusiva dalla Società;
- l'Agente o il soggetto che svolge attività di propaganda è tenuto a comunicare alla Società i nominativi ed i dati identificativi dei propri collaboratori, prima di conferire loro alcun tipo di incarico, in modo che Sanoma Italia possa verificare i soggetti che gestiranno i contatti con gli insegnanti. La Società avrà inoltre la facoltà di porre il veto sulla scelta del collaboratore che non risulti, per qualsiasi motivo, adeguato all'incarico, e dovrà darne comunicazione motivata per iscritto all'Agente o al soggetto che svolge attività di propaganda. Nel caso in cui questi persista nell'intenzione di servirsi del collaboratore non gradito alla Società, Sanoma Italia avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in essere;
- l'Agente o il soggetto che svolge attività di propaganda è tenuto ad attenersi alle specifiche istruzioni scritte che gli verranno fornite da Sanoma Italia relativamente alla gestione dei rapporti con gli insegnanti

Fermi restando i principi suddetti, un monitoraggio particolarmente attento, sia in fase di selezione sia in fase di verifiche sull'attività, deve essere effettuato su quegli Agenti che trattano appalti nel settore dell'istruzione, nei casi in cui la Società fornisca servizi (formazione, certificazioni, etc.) a enti pubblici tramite questo canale. Infatti, mentre nella sua tradizionale attività di casa editrice, la Società si rivolge a soggetti, quali gli insegnanti deputati ad effettuare le scelte adottive dei libri di testo, che sono molto numerosi ma che singolarmente hanno potere decisionale su importi contenuti (libri di testo della loro classe per quell'anno o, al più, per quelli successivi), gli interlocutori per l'assegnazione di appalti tramite gare

pubbliche o a trattativa privata sono singoli "decision makers" per importi che possono essere anche molto rilevanti. È evidente che quest'ultima situazione, benchè non costituisca il *core business* aziendale, comporta rischi potenziali decisamente maggiori per la commissione di reati di corruzione/concussione.

7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO INDIRETTO

Come detto, il Modello deve senz'altro prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione passiva e pagamenti

Sanoma Italia ha scelto di formalizzare accuratamente tutto il ciclo dei pagamenti e della fatturazione passiva attraverso, tra l'altro, le seguenti procedure interne:

- registrazione dei pagamenti;
- gestione dei pagamenti online;
- anticipi a fornitori;
- gestione anticipi a fornitori;
- gestione costi di produzione e pre stampa;
- registrazione pagamenti tramite RIBA - RID - contanti - carta di credito;
- registrazione pagamenti tramite *batch* elettronici;
- registrazione fatture su centri di costo.

L'esistenza di queste procedure che, oltre a formalizzare l'intero *iter* di esecuzione dei pagamenti e delle attività di fatturazione (il che già di per sé riduce al minimo il rischio di abusi, in quegli ambiti di attività), prevedono sempre l'intervento di almeno due controllori elimina il rischio che singoli dipendenti o dirigenti impieghino quel tipo di attività per compiere pagamenti e dazioni illecite e a terzi.

La tenuta, l'effettività ed il rispetto delle procedure indicate è peraltro garantita da un efficace sistema di auditing, a sua volta regolato da apposita procedura (Verifiche di audit interne).

Per tutte le ragioni indicate, le procedure sin qui richiamate devono essere considerate parte integrante del presente Modello e devono essere oggetto di scrupoloso rispetto da parte di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale.

Nonostante le ampie garanzie offerte dalle procedure adottate, va da sé che chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività in questi ambiti deve darne immediata notizia al Direttore Amministrativo e Finanziario o al Consiglio di Amministrazione. Della segnalazione deve comunque essere data notizia anche all'Organismo di Vigilanza.

Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta sempre in accordo tra il Direttore delle Risorse Umane e l'area interessata nel rispetto delle relative procedure interne.

La lettera di assunzione deve essere sottoscritta sempre anche dal Direttore delle Risorse Umane.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Tutti i pagamenti relativi ad incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni, sono assegnati dal dirigente responsabile del settore che necessita la prestazione e ratificati da altro dirigente.

La gestione del rapporto con i consulenti e i professionisti avviene in modo che vi sia sempre l'intervento dell'ufficio amministrativo nella fase di controllo dell'effettivo adempimento dell'incarico, prima di eseguire il pagamento.

Nomina di amministratori e di membri degli altri organi sociali

Le delibere di nomina degli amministratori e dei membri degli altri organi sociali devono sempre dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni che hanno condotto alla scelta di quel determinato soggetto.

PARTE SPECIALE "A BIS"

Corruzione tra privati

1. LA TIPOLOGIA DEL REATO

La l. 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate ad implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Tra queste, ai fini del presente Modello, interessa la nuova formulazione dell'art. 2635 c.c., oggi intitolato "*Corruzione tra privati*".

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società.

Una delle principali novità introdotte dal nuovo articolo 2635 c.c. consiste nel fatto che la stessa pena è prevista anche per il soggetto c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la l. 190/2012 ha aggiunto la lettera *s-bis*) all'art. 25 *ter* del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 del nuovo art. 2365 c.c. Tale disposizione fa riferimento alla sanzione prevista per il corruttore, ossia chi dà o promette denaro o altre utilità. In altre parole, l'unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongono in essere atti corruttivi.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "*Corruzione tra privati*", trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra Sanoma Italia e le società terze con cui questa entra in contatto nello svolgimento della propria attività aziendale, quali a titolo esemplificativo gli agenti, i concessionari, i depositari, i fornitori, i consulenti, ecc. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di Sanoma Italia, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività qualsiasi tipo di società.

3. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO IN SANOMA ITALIA

Vi è da precisare che Sanoma Italia, in quanto società facente parte del Gruppo internazionale Sanoma, controllato dalla società Sanoma Pro Oy con sede in Finlandia, ha da tempo adottato – insieme al Gruppo cui appartiene – specifiche procedure finalizzate alla prevenzione della corruzione anche tra soggetti privati e quindi, sotto questo profilo, con un livello di prevenzione addirittura superiore rispetto a quello richiesto con l'introduzione tra i Reati Presupposto della

corruzione ai sensi dell'art. 2635 comma 3 c.c. che, appunto, punisce solamente le condotte corruttive che si siano realizzate tra dipendenti di società nell'interesse di queste.

Le procedure in esame furono implementate nella Società in occasione dell'entrata in vigore del c.d. *Uk Antibribery Act 2010*, e costituiscono ancora oggi un valido strumento – peraltro già “rodato” e pienamente in vigore – anche per la prevenzione del reato di cui alla presente Parte Speciale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

5. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi dell'art. 2635 c.c. è esteso non soltanto gli amministratori, i direttori generali, e, più in generale, coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno della società, ma anche coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente parte speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio di Sanoma Italia.

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE

Sanoma ha da tempo adottato e implementato una serie di regole di condotta e di procedure volte alla prevenzione di qualsiasi evento corruttivo, tanto sul lato attivo (sotto specie di offerta di denaro o altre utilità a fini illeciti), quanto su quello passivo (sotto specie di accettazione di denaro o altre utilità a fini illeciti), descritte nella procedura denominata *Anti Bribery and Corruption (ABC) Policy and Procedures*.

La regola generale che deve guidare il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, così come sopra individuati, è la seguente:

nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di Sanoma può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.

Il principio è del resto sintetizzato anche nel Codice Etico del Gruppo, laddove si richiede a tutti i dipendenti, agli agenti e a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società di rispettare tutte le leggi in vigore nei Paesi dove il Gruppo operi. La correttezza sul mercato e con i concorrenti è infatti principio cardine della *policy* aziendale: il Gruppo Sanoma mira a prevalere sui propri concorrenti sulla base della qualità e della competitività dei propri prodotti

e dei servizi resi. Non è consentito tentare di raggiungere il medesimo risultato ricorrendo ad altri mezzi, meno che mai se illeciti.

In aggiunta alle prescrizioni del Codice Etico e della *Whistleblowing policy*, l'ABC Policy prevede una serie di misure volte non soltanto a prevenire la corruzione, ma anche a garantire il rispetto degli standard etici fissati per il Gruppo e a tutelare la sua reputazione.

In particolare, sono previsti:

- Localizzazione del *risk assessment*

È fatto carico agli amministratori delle società del Gruppo di individuare il potenziale rischio di commissione del reato di cui alla presente parte speciale per ogni singola unità di attività. Una corretta e appropriata valutazione del rischio consente infatti di ridurlo in maniera efficace.

- *Due Diligence*

A seconda del rischio di commissione del reato individuato su base locale e per singola unità di attività, è necessario procedere ad una *due diligence* preventiva in ogni caso di assunzione di nuovi dipendenti o di designazione di nuovi agenti o altri ulteriori soggetti terzi che operano o opereranno in nome e per conto di Sanoma.

- Adeguata tenuta dei libri sociali

La prevenzione del rischio di corruzione passa necessariamente attraverso un'adeguata e appropriata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali, così come previsto dal Codice Etico del Gruppo e dalle procedure adottate in materia finanziaria. È quindi necessario che i libri sociali riflettano tutte le transazioni poste in essere dalla Società.

- Effettivo controllo interno e monitoraggio

Il Gruppo in generale e Sanoma Italia in particolare hanno adottato un sistema di controllo interno dei conti della Società che garantisce che i pagamenti vengano eseguiti solo con la firma congiunta di un amministratore o comunque di un dirigente; che l'accesso ai conti della Società è consentito solo a soggetti muniti di espressa procura; che vengono effettuate periodiche verifiche sulla corrispondenza tra i beni effettivi della Società e quelli indicati nei libri sociali.

- Diffusione

Una versione aggiornata del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo viene divulgata da Sanoma Italia a tutti i dipendenti e agenti tramite pubblicazione sul Portale aziendale.

L'ABC Policy prevede uno o più soggetti a cui è affidato il compito in generale di monitorare il rispetto della procedura. Tale soggetto/i devono pertanto essere dotati di quella professionalità, autonomia, autorevolezza e rispetto all'interno dell'azienda che consentano di essere considerati il punto di riferimento, nonché l'esempio, in materia di anticorruzione. Per questi motivi devono necessariamente: (i) essere rispettati all'interno della società; (ii) avere sufficiente conoscenza delle modalità di esercizio del *business* in loco; (iii) essere dotati di sufficiente autonomia e autorità.

I compiti sono, tra l'altro, i seguenti:

- È responsabile per la creazione e il mantenimento di eventuali *policy* a livello locale che necessitino di essere aggiunte all'ABC Policy dettata a livello di Gruppo;
- Assicura l'adeguato livello di formazione in materia di procedure anticorruzione per i dipendenti e i neo assunti;
- Approva anticipatamente le spese previste per attività di intrattenimento destinate a partners commerciali e clienti;
- Approva anticipatamente e conserva la documentazione relativa all'elargizione e alla ricezione di omaggi;
- Approva anticipatamente donazioni, contributi e sponsorizzazioni;
- Costituisce il punto di riferimento per eventuali segnalazioni di violazioni della procedura anticorruzione;
- Collabora con l'Organismo di Vigilanza e con Group Compliance Office – istituito a livello di Gruppo – laddove necessario.

L'OdV comunque costituisce il punto di riferimento cui i dipendenti possono, o meglio, devono rivolgersi in ogni caso di dubbio o di incertezza circa l'esatto comportamento da adottare in una data situazione.

L'ABC Policy disciplina inoltre in maniera analitica alcune fattispecie che più facilmente potrebbero agevolare la commissione di atti corruttivi, dettando le regole di condotta che dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto di Sanoma Italia sono tenuti ad adottare.

(i) Fornitori

I fornitori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati da Sanoma Italia nel Business Partners Code of Conduct e sintetizzati nella presente Parte Speciale.

I processi di selezione dei fornitori e le regole per l'approvvigionamento delle merci sono fissate dal Gruppo Sanoma con apposite procedure che prevedono espressamente la ripartizione dei ruoli nella scelta dei fornitori, nel monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli standard fissati dalla Società, nella formulazione degli ordinativi di merci e nella verifica sulle consegne e i pagamenti. Sono quindi analiticamente regolati i processi di gestione dei fornitori, il controllo degli approvvigionamenti e la gestione e verifica del magazzino.

(ii) Consulenti

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti con cui sussiste un rapporto di lungo corso.

Sanoma Italia provvede comunque alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati. Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi a nuovi consulenti, con cui Sanoma non abbia in precedenza intrattenuto alcun rapporto.

Gli incarichi a consulenti che non rientrano nei rapporti consolidati e continuativi, sono ratificati dal dirigente responsabile del settore che necessita la prestazione e tutti i pagamenti degli incarichi vengono effettuati a firma congiunta.

(iii) Organizzazione di eventi di intrattenimento e di marketing

È consentita l'organizzazione di eventi di intrattenimento a condizione che siano connessi con la presentazione o con la promozione di un prodotto o servizio.

Allo stesso modo, è consentita la distribuzione di prodotti promozionali o di marketing ai clienti della Società, a condizione che i prodotti promozionali consegnati siano di quantità e importo ragionevoli e comunque sempre connessi al business aziendale. È altresì consentita l'organizzazione di eventi promozionali, a condizione che gli stessi siano indirizzati e coinvolgano la totalità dei possibili destinatari e non invece singoli e specifici soggetti selezionati.

(iv) Omaggi

Come già evidenziato in un'altra Parte Speciale del Modello, è vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, se non si caratterizzano per l'esiguità del valore o non sono volti a promuovere iniziative di carattere culturale o artistico, o ancora se non sono tesi a promuovere l'attività aziendale.

In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati da Sanoma Italia. I regali offerti - con la sola eccezione di quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte e necessarie verifiche.

Per quanto riguarda le regole da adottare nella selezione degli agenti, si rinvia alle procedure dettagliatamente descritte nella Parte Speciale A.

Il Gruppo ha adottato una policy sul "Conflitto di interesse" che regola le situazioni in cui per un dipendente esista, o venga a crearsi, una reale o potenziale o anche solo dubbia situazione di conflitto di interesse con l'attività di terze parti che hanno rapporti di collaborazione o di competizione con Sanoma. Il Gruppo chiede periodicamente a tutti i dipendenti di dichiarare l'eventuale sussistenza di tali conflitti di interesse.

Vengono, inoltre, pre-approvate eventuali collaborazioni da parte di dipendenti di Sanoma Italia con istituzioni terze (pubbliche e private) e tracciati eventuali rimborsi/ospitalità/omaggi.

7. SEGNALAZIONI

Le segnalazioni di ogni violazione, accertata o di cui si abbia anche solo il sospetto, devono essere indirizzate senza indugio all'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni dovranno essere preferibilmente firmate ma ne verrà garantito l'anonimato.

Un alternativo canale per effettuare segnalazioni, anche in via anonima, è costituito dalla hotline del Gruppo *WhistleB*, gestita da una società terza per garantirne la totale confidenzialità e accessibile 24 ore, tutti i giorni dell'anno.

La Società inoltre raccomanda a tutti i propri dipendenti di rivolgersi all' Organismo di Vigilanza in ogni caso di dubbio o di incertezza sulla condotta corretta da adottare.

PARTE SPECIALE "B"

I reati societari

1. INTRODUZIONE

Il D.lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di "*reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*".

Come messo in luce anche dalle Linee Guida, ancorché l'art. 25-ter non menzioni esplicitamente i due elementi che caratterizzano il Decreto (il Modello di organizzazione gestione e controllo e l'Organismo di Vigilanza), deve senz'altro ritenersi implicito il riferimento a questi due istituti e all'esigenza di adeguarne struttura e funzionamento anche alla prevenzione dei reati societari.

2. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Seconda Parte Speciale.

2.1 Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Le due norme delineano una condotta tipica quasi identica; si differenziano per il fatto che il reato previsto dall'art. 2621 è una contravvenzione ed è fattispecie di mero pericolo; quello di cui all'art. 2622, invece, è un delitto e richiede la realizzazione di un effettivo danno per i soci o i creditori.

Deve aversi, altresì, presente che:

- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 5, prima parte);
- la punibilità va esclusa se le falsità e le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% (cfr. artt. 2621, comma 3; 2622, comma 7, seconda parte);
- in ogni caso, il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, considerate una ad una, non si discostino di volta in volta per più del 10% rispetto al valore corretto (cfr. artt. 2621 comma 4; 2622 comma 8);

- i reati in parola sono configurabili anche quando le false informazioni riguardino beni posseduti o amministrati per conto di terzi (cfr. artt. 2621, comma 2; 2622, comma 6);
- il reato previsto dall'art. 2622 è perseguibile a querela di parte, per le società non quotate; d'ufficio, per quelle quotate.

2.2 Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis c.c. prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento della somma necessario per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, solo i liquidatori.

2.3 Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire o comunque nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci o altri organi sociali – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

2.4 Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 sexies nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale.

2.5 Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti,

sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

3. AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati Presupposto sopra descritti, possono delinarsi le seguenti aree a rischio di commissione degli stessi:

- redazione del bilancio, della nota integrativa, e delle comunicazioni sociali, in particolar modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale e di gestione della corporate governance;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai soci e dalla società di revisione;
- comunicazioni alle autorità di vigilanza.

Sanoma ha già da tempo adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sopra descritte, al fine di garantire (i) la veridicità e la correttezza delle comunicazioni sociali, nonché la loro corrispondenza ai dati contabili; (ii) l'esatto e corretto funzionamento degli organi societari, e degli organismi e strumenti di controllo previsti, anche al fine di evitare qualsivoglia attività che possa incidere illecitamente sul capitale sociale; (iii) la veridicità e la correttezza delle informazioni diffuse all'esterno della Società.

L'analisi sui dati contabili è ulteriormente completata dalla revisione da parte della società di revisione cui Sanoma è soggetta che alla data dell'approvazione del Modello, è la PricewaterhouseCoopers S.p.A.

L'elenco delle aree a rischio è comunque suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da Sanoma nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e della altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Sanoma nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed

- effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Sanoma, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
 - aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
 - non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con Sanoma, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

5.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il Gruppo di cui Sanoma fa parte ha già da tempo elaborato al proprio interno una serie di procedure finanziarie, cui le società del Gruppo si sono adeguate.

Periodicamente la Società è soggetta al controllo dell'*audit* di Sanoma che verifica la regolare e corretta adozione delle procedure interne del Gruppo, e redige una relazione finale, oltre alla già citata certificazione di bilancio da parte di società iscritta all'Albo dei revisori contabili.

La società adotta procedure interne ai fini di garantire la corretta redazione del bilancio d'esercizio.

La procedura disciplina in maniera specifica le attività relative al ciclo attivo (ricavi) e al ciclo passivo (costi), tutte le scritture patrimoniali, nonché tutte le poste valutative di bilancio.

La società è dotata di un moderno sistema informatico integrato che garantisce la rilevazione corretta e in tempo reale delle vendite ed il corretto monitoraggio e registrazione dei costi.

La Direzione Amministrativa e Finanziaria svolge le funzioni di registrazione controllo e monitoraggio delle operazioni attinenti ai flussi economici, patrimoniali e finanziari.

Tale procedura, oltre a garantire un controllo analitico e puntuale in materia contabile, concorre anche, ai fini del presente Modello, a ridurre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione Sanoma segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio e della società di revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione;

- previsione della possibilità di una o più riunioni che coinvolgano la Società di Revisione, il Collegio Sindacale, e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio.

5.2 Gestione dei rapporti con le società di revisione e altri controlli sulla gestione sociale

In ordine alla scelta della Società di Revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che l'hanno determinata;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Sanoma e la società di revisione;
- in generale, il divieto di concludere con la Società di Revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività della società di revisione:

- dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile di società controllate per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra Sanoma e la società di revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione.

5.3 Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Sanoma, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero iter decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;
- la possibilità di riunione e confronto tra Collegio Sindacale, società di revisione, e Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi ai progetti in parola.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

5.4 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti dovranno assicurare la loro massima veridicità e completezza;
- dovranno essere individuati responsabili dei rapporti con le varie Autorità competenti, che curino veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, dovrà essere garantita la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;
- per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

PARTE SPECIALE "C"

Abusi di mercato

1. I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 184 E 185 TUF (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recependo le indicazioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-sexies. Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti anche a condotte di esponenti aziendali che integrino una delle due fattispecie di abuso di mercato previste nel TUF.

La stessa legge, infatti, ha provveduto a ridelineare il quadro degli illeciti di abuso di mercato, introducendo, agli artt. 184 e 185 nel TUF, due distinti delitti.

L'art. 184 sanziona il cd. abuso di informazioni privilegiate con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila ad euro sei milioni: il reato si realizza quando taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, o della partecipazione al capitale della emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, 1) compie operazioni su strumenti finanziari giovandosi di quelle informazioni oppure 2) comunica tali informazioni ad altri (cd. *tipping*) oppure 3) raccomanda o induce altri a compiere operazioni (cd. *tuyautage*).

Secondo il comma 2 della norma, lo stesso reato può essere commesso da ogni soggetto che, pur privo di una della qualità indicate dal primo comma, sia venuto in possesso di un'informazione sensibile in ragione della preparazione di un reato.

Si noti che l'art. 181 del TUF definisce espressamente la nozione di informazione privilegiata: si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'art. 185 del TUF, invece, sanziona le condotte di manipolazione del mercato.

Questa norma, in particolare, sanziona con la pena della reclusione da due a dodici anni e la multa da euro quarantamila ad euro dieci milioni, tre tipologie di condotta:

- 1) la diffusione di notizie false;
- 2) il compimento di operazioni simulate;
- 3) la realizzazione di altri artifici

nel caso in cui simili condotte siano idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Con riferimento a questo illecito, si tenga presente che la Consob, con propria comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005, ha reso noti gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato.

2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI CUI AGLI ARTT. 187-BIS E 187-TER DEL TUF

La nuova disciplina degli abusi di mercato è poi completata dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, che stabiliscono che fatti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato possano anche costituire illeciti amministrativi, colpiti da sanzioni pecuniarie alquanto gravi, che vanno da un minimo di centomila ad un massimo di quindici milioni di euro, per i fatti di abuso di informazioni, e fino a 25 milioni di euro nel caso di manipolazioni del mercato. Le sanzioni sono comminate dalla Consob.

Ebbene, secondo le nuove norme del TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata, quando l'illecito sia stato compiuto nel suo interesse o a suo vantaggio: ciò è stabilito dall'art. 187-*quinquies* del TUF.

La stessa norma stabilisce che a questo caso si applichino, in quanto compatibili, gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, che, come noto, introducono la possibilità di esonero da responsabilità dell'ente che si sia dotato, attraverso un Modello organizzativo, di misure e prescrizioni idonee a prevenire gli illeciti: è previsto in altri termini un regime analogo a quello della responsabilità ex Decreto e le misure e le prescrizioni del Modello, quindi, devono mirare a prevenire anche questi illeciti amministrativi.

Il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore per gli abusi di mercato è dunque binario: vi è un piano penale, con reati che sono accertati dalla magistratura penale, sia per quanto riguarda la responsabilità penale personale sia per quella amministrativa degli Enti; vi è un piano amministrativo, con illeciti che sono accertati, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall'Autorità Amministrativa (Consob).

I due profili possono coesistere, quindi: uno stesso fatto può essere oggetto di valutazione sia in sede penale che in sede amministrativa: l'art. 187-*duodecies* del TUF espressamente prevede che il procedimento amministrativo di accertamento e quello penale proseguano parallelamente, senza la prevalenza dell'uno sull'altro.

3. DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTE PER GLI ILLECITI EX ARTT. 184, 185, 187-BIS E 187-TER DEL TUF

L'art. 180 in collegamento con l'art. 1, comma 2 del TUF indica espressamente quali siano gli strumenti finanziari in relazione ai quali possano essere commessi i delitti di cui alla presente Parte Speciale.

Il minimo comun denominatore degli stessi è l'essere strumenti quotati, sul mercato italiano o sul mercato di altro Paese comunitario: deve trattarsi di uno degli strumenti di cui all'art. 1 del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

4. AREE A RISCHIO

Sanoma non è una società quotata: il dato riduce enormemente il rischio che, nell'ambito della sua attività, possano essere compiuti abusi di mercato che siano relativi a titoli della società.

Al tempo stesso, Sanoma non detiene partecipazioni in società quotate e, quindi, non opera in alcun modo sul mercato borsistico.

Residua, come astratta area di rischio, unicamente la gestione delle informazioni, eventualmente *price sensitive*, relative a terze società in ipotesi quotate: si pensi al caso, invero anch'esso quasi solo teorico, di notizie relative a conclusioni di accordi tra Sanoma e tali società, rinnovi di accordi, interruzioni di collaborazioni.

Le aree di attività ritenute potenzialmente a rischio di commissione di attività di abusi di mercato devono essere così individuate:

- gestione delle informazioni relative ad eventuali rapporti con terzi quotati o collegati con altri soggetti quotati, prima della loro formalizzazione/ufficializzazione;
- attività di comunicazione relativa a nuovi accordi, nuovi servizi e nuove *partnership* che coinvolgano terzi soggetti quotati o collegati a terzi quotati.

5. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per norma generale, tutte le informazioni relative alla gestione dell'azienda, alle scelte imprenditoriali, a conclusioni di accordi e a nuove iniziative commerciali sono trattate e gestite come informazioni riservate e diffuse solo tra i soggetti strettamente necessari, prima della formalizzazione delle decisioni.

Con specifico riferimento ad eventuali attività di comunicazione verso l'esterno, Sanoma indica le seguenti norme di condotta:

- ogni forma di comunicazione aziendale con terzi e con il pubblico deve essere improntata a principi di trasparenza, veridicità e completezza;
- la comunicazione aziendale evita di includere dati e notizie che non siano strettamente attinenti alla società, ma che riguardino altri soggetti, con l'eccezione delle notizie necessariamente connesse a fatti della società;
- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare prontamente ogni comportamento ed ogni fatto che possa lasciar intendere lo sfruttamento o le rivelazioni di notizie riservate, se non anche la commissione di un abuso di mercato.

A livello di Gruppo, essendo Sanoma Pro Oy società quotata, sono previste specifiche procedure in virtù delle quali è direttamente la capogruppo ad occuparsi della gestione e della diffusione delle informazioni sul mercato.

PARTE SPECIALE "D"

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da:

- a. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;
- b. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 27-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare che, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

- (i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- (ii) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
- (iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, i procuratori del datore di lavoro, i responsabili per la sicurezza, i preposti, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino anche solo occasionalmente nelle aree aziendali);
- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali;

- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici e, in genere, di tutte le aree ove si svolge l'Attività.

3. FINALITÀ DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

In particolare, nel caso di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di descrivere le attività poste in essere da Sanoma al fine di prevenire questo tipo di reati, attraverso misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte gli adempimenti imposti dalla normativa per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, sei differenti finalità, tutte strumentali alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- 1) Organizzare e definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) Dettare principi e regole di condotta generali, per l'azienda, per tutti i Destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro;
- 3) Organizzare e regolare tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 4) Organizzare e regolare tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale e della correttezza e/o attualità delle valutazioni esistenti;
- 5) Organizzare le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, sia con riferimento alle novità legislative, sia alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia;
- 6) Organizzare e regolare le attività volte alla formazione e all'aggiornamento costanti e continuativi dei lavoratori in materia.

In particolare, nel perseguire le finalità sopra elencate, Sanoma si propone di regolamentare ed indirizzare il proprio adempimento agli obblighi giuridici imposti dal Testo Unico in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dispositivi di protezione individuali;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- f) alle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone inoltre espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di Sanoma, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito di Sanoma nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, non è soltanto quello di dettare una serie di norme di condotta volte alla prevenzione di infortuni ed incidenti, e ciò in considerazione del fatto che la Società è già dotata di un adeguato sistema di procedure in materia. L'intento di Sanoma nella redazione della presente Parte Speciale è quindi piuttosto quello di evidenziare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua Attività. La materia, quindi, richiede un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico, che tenga conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale, tecnologica e della normativa, con un approccio di costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
4. Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza;
5. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
6. Medico competente;
7. Lavoratori.

La struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è la seguente.

Il datore di lavoro (individuabile nell'Amministratore Delegato in forza di apposita delibera) adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio e alla designazione del RSPP.

La Società ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, e sono stati eletti dai lavoratori due Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno per ciascuna delle Sedi.

Accanto al RSPP, la Società ha inoltre inserito una nuova figura, prevista dal Testo Unico, il c.d. Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, che risponde al RSPP, e che si occupa di coadiuvare lo svolgimento delle attività e le funzioni di quest'ultimo. La Società ha provveduto alla nomina di diversi ASPP per ognuna delle proprie Sedi

La Società ha altresì provveduto ad individuare tra i lavoratori i preposti in materia di sicurezza, nonché i componenti delle squadre di emergenza, che sono stati specificamente formati, mediante appositi corsi, per affrontare le varie tipologie di emergenze che possono

accadere all'interno delle aree aziendali, e che effettuano esercitazioni periodiche. Anche in questo caso, per ciascun tipo di ruolo sono stati individuati diversi lavoratori in base alla Sede in cui operano.

Allo stesso modo, la Società ha proceduto alla nomina del Medico Competente.

Sanoma Italia ha infine individuato una struttura di consulenti esterni all'azienda cui è affidato il compito di coadiuvare l'attività del RSPP. Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

Sanoma ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

La Società, infatti, considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

La tutela della sicurezza del luogo di lavoro, il rifiuto di sottoporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro stressanti, la garanzia di un luogo di lavoro sicuro, sono principi da sempre perseguiti dalla Società e dal Gruppo cui la stessa appartiene, e sono espressamente sanciti dal Codice di Comportamento Aziendale adottato dal Gruppo.

Conformemente a tali principi, nell'esercizio della propria Attività la Società persegue pertanto i seguenti obiettivi:

- diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o comunque per ridurli a livelli accettabili;
- mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.

A tal fine, Sanoma si è da sempre impegnata, tra l'altro, anche nel costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza, Sanoma si impegna:

- a rispettare la normativa vigente e ad adeguarsi ai futuri aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- ad assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle proprie competenze e responsabilità, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- a valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;

- a valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- a pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- a garantire ai propri dipendenti il costante adeguamento delle attrezzature, dei macchinari e dei dispositivi di protezione individuale, con la consapevolezza che l'aggiornamento delle apparecchiature in uso ai dipendenti per l'esercizio delle Attività, sulla base degli adeguamenti tecnico scientifici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti in materia dalla Società;
- a promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, Sanoma

- indica ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

La Società ha già adottato da tempo una serie di regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti indistintamente i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

Sanoma si attiene anzitutto – e chiede a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di competenza, che si attengano - ai seguenti principi generali:

- rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia e realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle misure relative;
- redazione e diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti informazione ed istruzioni circa i comportamenti e le cautele che devono essere adottati dai lavoratori;
- messa a disposizione dei lavoratori di adeguati dispositivi di protezione, curando che essi siano sempre aggiornati secondo lo stato dell'arte e delle conoscenze in materia;
- verifica, attraverso i soggetti preposti, dell'effettivo e costante impiego, conformemente ai manuali di istruzioni e alle ulteriori indicazioni, di tutti i

- dispositivi di sicurezza e di protezione previsti, con la previsione che assuma natura di illecito disciplinare il loro mancato utilizzo;
- identificazione e delimitazione, all'interno dell'azienda, delle aree di particolare pericolo per la sicurezza;
- predisposizione di procedure interne che prevedano il periodico aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi, e la necessità del suo aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro o di modifiche legislative della normativa in materia;
- adozione di procedure interne per il caso di emergenza, evacuazione ed incendio;
- conferimento di deleghe al responsabile per la sicurezza, ed eventuali subdeleghe di questi ad altri soggetti dell'organizzazione aziendale, in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- riconoscimento al RSPP, ed ai suoi delegati, di tutti i poteri e della necessaria capacità di spesa per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico;
- Sanoma mette a disposizione di tutti i propri dipendenti un indirizzo di posta elettronica che consente di segnalare (al datore di lavoro/RSPP) strutture della Società, fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza sul lavoro;
- verifica costante del rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte anche di fornitori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto terzo, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della Società;
- valutazione dei rischi chimico, da rumore, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico (quali, a titolo esemplificativo, lo stress da lavoro correlato);
- a livello di Gruppo, e con cadenza annuale, viene inoltre effettuata una verifica che ha ad oggetto anche le questioni relative alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le informazioni raccolte in sede di tale indagine vengono poi condivise con il *management* della Società.

È fatto espresso obbligo a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;

- non impiegare strumenti di lavoro o di protezioni diversi da quelli forniti dall'azienda;
- per quanto riguarda i terzi prestatori d'opera o di servizi, non impiegare strumenti e dispositivi di protezione e sicurezza di Sanoma;
- per quanto riguarda i lavoratori interinali e di cooperative, attenersi alle istruzioni loro impartite dal datore di lavoro, sulla base delle informazioni fornite da Sanoma ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento al RSPP e al Datore di lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- garantire un monitoraggio periodico dei rischi emergenti, che consenta che la relativa valutazione sia via via aggiornata e attualizzata a nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano a) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; c) nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;
- curare che la valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tengano sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, provvedere alla loro evasione, nonché alla trasmissione all'Ufficio del Preposto per la Sicurezza per l'archiviazione;
- riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza, nei casi di assoluta gravità, l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;
- riunirsi periodicamente, anche con i consulenti esterni in materia di sicurezza, al fine di coordinare le rispettive attività;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettano le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione emessa da ciascuno dei soggetti cui sono affidati compiti e funzioni in tema di sicurezza, con appositi documenti, che contengano ogni istruzione necessaria al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti.

Anzitutto, e conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico, Sanoma ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi relativamente alle attività svolte all'interno delle proprie Sedi.

I risultati di tale analisi, unitamente alle procedure predisposte ai fini dell'eliminazione, o quanto meno della riduzione dei rischi, sono confluite nei due documenti di Valutazione dei Rischi, uno per ciascuna Sede della Società, predisposti conformemente a quanto previsto dal Testo Unico, e che si articolano in diverse sezioni, aventi ad oggetto, tra l'altro: (i) valutazione dei rischi; (ii) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della

valutazione dei rischi; (iii) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Ai documenti di Valutazione dei Rischi si aggiunge poi tutta la documentazione predisposta in materia di sicurezza, relativa, a titolo esemplificativo, alle certificazioni relative agli impianti, ai contratti di appalto con imprese terze che operano per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno delle aree aziendali, ai manuali di istruzione relativi ai dispositivi di protezione individuale.

Tra i documenti sopra citati devono essere ricordati il Piano di Emergenza, che disciplina le attività da compiere e le misure da adottare in caso di emergenze, quali incendio, evacuazione, e primo soccorso, e le schede di formazione del personale, che registrano e attestano gli incontri formativi predisposti in caso di nuova assunzione e di impiego in differenti mansioni, nonché gli ulteriori incontri destinati in generale all'aggiornamento di tutto il personale.

Tutta la documentazione sopra illustrata è conservata presso l'Archivio per la Sicurezza, conservato presso gli uffici del RSPP.

In tutti i casi, la documentazione in esame è a disposizione di chiunque vi abbia titolo per la consultazione in ogni momento.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale.

Sanoma ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato, adeguandosi alle disposizioni di cui alla L. 626/1994, alle norme, ai regolamenti ed alle circolari successivamente emanate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo, procedendo alla riorganizzazione, alla revisione e all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi e delle procedure ai sensi delle nuove ed ulteriore disposizioni introdotte dal Testo Unico.

In occasione infatti dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata, Sanoma ha provveduto al riesame delle valutazioni dei rischi relativi all'esercizio delle attività aziendali, al riesame e all'aggiornamento delle procedure già in atto, così come alla revisione e all'aggiornamento di tutta la relativa documentazione.

La dimostrazione è offerta dall'ampio apparato documentale già esistente, nonché dal nuovo materiale elaborato alla luce dei principi e delle disposizioni di cui al Testo Unico.

Tale documentazione è conservata presso l'Archivio per la Sicurezza custodito e conservato presso gli uffici del RSPP.

In entrambe le proprie Sedi Sanoma svolge quasi esclusivamente attività di ufficio, con la conseguenza che per la Società risulta quanto meno circoscritto il rischio della commissione di uno dei reati di cui alla Presente Parte Speciale.

Ciò evidentemente non significa, né potrebbe significare, che Sanoma abbia limitato la propria analisi ai soli rischi legati a tale attività, al contrario, nel Documento di Valutazione dei Rischi e nella documentazione ad esso relativa Sanoma ha analizzato, verificato, e predisposto le misure idonee alla prevenzione e comunque alla riduzione del rischio di qualsiasi tipo di evento legato alla sicurezza sul lavoro che potrebbe anche solo astrattamente realizzarsi nelle proprie aree aziendali. È del pari evidente, data la tipologia dell'attività svolta da Sanoma, che particolare attenzione è stata dedicata dalla Società a quella che, essendo l'attività principale svolta in via direttamente all'interno delle proprie Sedi, costituisce attualmente il rischio maggiore di incidenti ed infortuni nei luoghi di lavoro.

Il documento fondamentale è anzitutto il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal Testo Unico. Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal datore di lavoro con il supporto tecnico ed il coinvolgimento diretto del RSPP, del Preposti, dei RLS, del Medico Competente nonché dei consulenti esterni di cui Sanoma si avvale in materia.

Conformemente alle nuove disposizioni introdotte dal Testo Unico, parte del Documento di Valutazione dei Rischi è altresì dedicata all'analisi delle nuove ed ulteriori tipologie di rischi dallo stesso introdotte, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, agenti cancerogeni mutageni, amianto, agenti biologici, incendio, atmosfere esplosive, stress da lavoro correlato, che si affiancano a quelle tradizionalmente considerate (chimico, da movimentazione manuale dei carichi, da vibrazioni, da rumore).

Peraltro la Società è ben consapevole che la redazione di quei documenti (e della valutazione dei rischi che li ha preceduti) non conclude il suo compito: decisivo è, per l'appunto, che l'attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti. Sotto tale profilo, il Documento di Valutazione dei Rischi prevede, tra l'altro, una revisione generale delle valutazioni in esso contenute ogni qual volta intervengano modifiche e/o nuovi fattori di rischio conseguenti ad aggiornamenti e/o variazioni dell'attività e del progresso tecnico. Lo stesso Documento, il suo aggiornamento ed il suo adeguamento sono comunque all'ordine del giorno di ogni riunione organizzata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Anche in tutte queste attività, il datore di lavoro, il Procuratore in materia di sicurezza ed il RSPP godono del supporto tecnico dei consulenti esterni della cui opera Sanoma si avvale.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, nell'Archivio istituito presso il RSPP.

Il Medico Competente provvede a redigere ogni due anni una relazione della propria attività, con la segnalazione di particolari patologie o eventi infortunistici che abbiano avuto particolare frequenza statistica nel biennio precedente.

Ovviamente, in casi di particolare gravità e comunque in ogni occasione in cui lo reputi opportuno, il Medico Competente può ed anzi deve provvedere senza indugio a segnalare i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

Tra la documentazione sanitaria che viene conservata rientrano anche i verbali delle riunioni che si svolgono annualmente alla presenza del Medico Competente, del RSPP, dei RLS e dell'ASPP.

Sanoma provvede a conservare tutte le relazioni e le segnalazioni via via pervenute presso l'Archivio per la sicurezza conservato presso gli uffici del RSPP.

10. CASI PARTICOLARI E/O STRAORDINARI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE ORDINARIA

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, Sanoma ha provveduto ad analizzare i rischi (ed a redigere i relativi documenti di valutazione) anche con riferimento a casi di emergenza, evacuazione, primo soccorso ed incendio. A tal fine, la Società ha predisposto un adeguato Piano di Emergenza che è stato diffuso a tutti i dipendenti. In aggiunta, appositi manuali informativi inerenti agli incarichi assegnati sono stati predisposti e consegnati agli addetti alle emergenze, che sono stati altresì sottoposti a specifica formazione in materia. Informazioni sul piano di emergenza interno sono inoltre collocate nelle varie aree aziendali attraverso appositi pannelli informativi destinati a dipendenti e ad eventuali visitatori.

Sanoma si è inoltre preoccupata di disciplinare in maniera puntuale la materia della salute e sicurezza in caso di appalti conferiti ad imprese terze. In proposito, la Società ha predisposto un apposito modello di Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che deve costituire parte integrante di ciascun contratto di appalto, e che è volto a disciplinare, in materia, l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore al fine di evitare i rischi connessi ad interventi e lavori effettuati da soggetti terzi all'interno delle aree aziendali.

11. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altri aspetti fondamentali del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto a soggetti coinvolti e contenuti. La tracciabilità delle attività svolte garantisce una forma di autocontrollo sulle stesse e consente una più agevole lettura di insieme dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

Sanoma ha già previsto la verbalizzazione e relativa documentazione delle procedure finalizzate alla formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neo assunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Allo stesso modo, Sanoma ha già proceduto a descrivere dettagliatamente su supporto documentale tutte le procedure previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto per quanto attiene allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, quanto per la gestione dei casi eccezionali e di emergenza (incendi, primo soccorso, ecc.).

Tali procedure vengono portate debitamente a conoscenza dei lavoratori attraverso le procedure di informazione e formazione loro destinate e la consegna degli appositi materiali informativi.

Presso l'ufficio del RSPP è costituito un Archivio per la Sicurezza contenente tutta la relativa documentazione, che è conservata (su supporto cartaceo o informatico) in ordine cronologico.

Altro aspetto fondamentale, per un'effettiva ed efficace gestione della sicurezza del lavoro, è la raccolta, la tenuta e la conservazione di tutti i documenti interni, le direttive, i regolamenti, le norme di condotta diffuse presso i lavoratori.

Anche in questo caso, tutti i documenti indicati sono archiviati, su supporto cartaceo o informatico, nell'Archivio istituito presso l'ufficio del RSPP.

Anche questa parte dell'archivio deve ritenersi accessibile per ogni soggetto avente titolo che lo richieda.

12. DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla previsione di ogni iniziativa utile a garantire forme efficaci ed esaustive di formazione ed informazione dei dipendenti e di ogni altro soggetto interessato sui temi necessari perché ciascuno abbia ogni conoscenza utile per tenere la migliore e più sicura condotta in ogni occasione.

Si è poi già detto dell'importanza fondamentale, per un'effettiva e quanto più efficace prevenzione in materia di sicurezza, del coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Decisiva al riguardo è l'esistenza di un costante scambio d'informazioni tra tutti i soggetti aziendali interessati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Sanoma, con il possibile contributo del RSPP, del Procuratore del datore di lavoro in materia di sicurezza e dell'ASPP stabilisce le forme ed i modi per garantire:

- l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;
- il contributo conoscitivo e di esperienza da parte dei lavoratori, quotidianamente impiegati nelle lavorazioni e nelle attività aziendali.

Quanto al primo punto, sono state pianificate e periodicamente svolte attività di:

- formazione collettiva *una tantum* o su base periodica (riunioni periodiche per i lavori già in servizio);
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in ogni caso di cambio di mansioni.

Quanto al secondo punto, invece, Sanoma prevede forme di coinvolgimento sulla base di

- riunioni periodiche con i lavoratori ed i loro rappresentanti,
- possibilità di segnalazioni di disfunzioni e carenze con la predisposizione e la messa a disposizione degli indirizzi email del RSPP e dei Responsabili competenti.

Delle attività di formazione ed informazione dei lavoratori deve essere data prova scritta, su apposita documentazione, che deve essere sottoscritta dal lavoratore interessato.

Sia della documentazione relativa alla formazione, sia delle segnalazioni ricevute, è tenuta raccolta cronologica nell'Archivio per la Sicurezza istituito presso l'ufficio del RSPP.

13. CONTROLLO E RIVALUTAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTERNO

L'azione aziendale in tema di sicurezza sul lavoro deve essere dinamica e continuativa, per garantire la possibilità di un costante ed efficace aggiornamento delle misure di tutela

A tal proposito, è fondamentale che un'azienda non solo adotti tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza, ma che essa provveda anche al controllo ed alla vigilanza sulla tutela, così come il mantenimento di un loro livello ottimale e della loro efficacia.

Questo controllo si deve svolgere su un doppio livello:

- primo livello: costante e continuativo, insito nell'azione dei soggetti aziendali con compiti in tema di sicurezza, che devono svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente tutte le norme contenute nella presente Parte Speciale e tenendo sempre presente l'efficacia delle loro iniziative e la reale tutela di ogni aspetto rilevante della sicurezza;
- secondo livello: riesame interno attraverso forme di rivalutazioni e controlli periodici, svolti da controllori interni o consulenti esterni.

Con riferimento a questo secondo profilo, Sanoma ha nel tempo adottato una procedura di vigilanza e controllo interno che sia in grado di garantire la costante rivalutazione dell'adeguatezza delle misure ed il loro periodico riesame. Il sistema prevede, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, la revisione e la verifica del documento di valutazione dei rischi, ogniqualvolta la Società dovesse procedere a modifiche delle modalità di esercizio delle attività e delle apparecchiature utilizzate.

PARTE SPECIALE "E"

Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del Decreto.

Quest'ultima norma, introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione", stabilisce: "In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni".

Si provvede qui di seguito a una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui l'agente non abbia preso parte al delitto precedente.

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L'occultamento, infine, si attua con il semplice nascondimento del bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

In quest'ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall'agente.

Per espressa disposizione del comma 3 dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648-bis)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, anche in questa fattispecie al di fuori dei casi di concorso nel reato precedente, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 648-bis c.p. la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- i. nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- ii. nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità;

ciò quando queste condotte siano poste in essere allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, sempre fuori dei casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, impiega consapevolmente in attività economiche o finanziarie, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito", ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)

Il reato consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

In particolare, il reato si configura nel caso in cui chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A seguito dell'introduzione del reato in esame è divenuto possibile perseguire le condotte di "pulizia" di proventi da reato anche quando attuate dall'autore del c.d. "delitto presupposto".

Dal novero delle condotte punibili sono escluse solo quelle per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto del reato è costituito dal denaro ovvero da qualsiasi altro bene od utilità proveniente da delitto non colposo.

La norma prevede una circostanza aggravante, con conseguente aumento di pena, nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale.

Il concorrente nel delitto è punibile anche nel caso l'autore del reato presupposto non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Si tratta di un reato introdotto dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137, che ha ampliato il novero dei reati presupposto menzionati dall'art.25-octies.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori si configura come un reato cosiddetto "a forma libera", che può presentarsi con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili ma beni della più diversa natura. A titolo di esempio, si cita la cessione di quote o azioni eseguita da un soggetto al fine solo apparente di estraniarsi da una compagine sociale, poiché in realtà tale soggetto continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi sia ai principi indicati nel Codice di Comportamento Aziendale di Sanoma, sia alle procedure (quali, in via esemplificativa, quelle relative al ciclo passivo e al ciclo attivo di Sanoma), applicate dalla Società.

In particolare, la Società impone specificamente a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- astenersi da comportamenti tali da integrare alcuna violazione di legge, ivi incluse le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé violazioni di legge, ovvero fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e *partners* commerciali, anche stranieri;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati che siano inseriti nell'anagrafica fornitori;
- valutare in maniera continuativa l'operato e le caratteristiche dei clienti, segnalando al Direttore Amministrativo e Finanziario di Sanoma Italia, nonché all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie;
- non intrattenere rapporti commerciali con fornitori/clienti/partner non presenti all'interno dell'anagrafica fornitori/clienti, ovvero con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da Sanoma Italia al fine di consentirne comunque il controllo giornaliero da parte della Direzione Amministrativa e Finanziaria e la relativa registrazione contabile di tali dati da parte dell'Ufficio Amministrazione Generale, Banche e fornitori, così come previsto dalla specifica procedura adottata da Sanoma Italia;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso il rispetto della procedure in uso all'interno della Società, che prevedono in ogni caso la verifica della corrispondenza tra il soggetto beneficiario / autore del pagamento e la documentazione contabile relativa, attraverso il coinvolgimento ed il controllo di almeno due uffici (amministrazione fornitori/analitica e banche) e l'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Amministrativa e Finanziaria e la firma del Direttore Amministrativo e Finanziario sul pagamento complessivo;
- nel caso di pagamenti in contanti (che costituiscono comunque un'ipotesi remota nella prassi della Società e circoscritta ad importi di esiguo valore), verificare – conformemente alla procedura in uso presso la Società – con cadenza giornaliera l'esattezza della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti ricevuti.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altra utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme al di sotto dei limiti di legge e comunque di modico valore; effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni o altre utilità;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere capitali, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le seguenti regole:

- identificare le nuove controparti commerciali (partners commerciali) verificandone dati e informazioni da fonte affidabile, attraverso il ricorso ad indici rilevanti (quali dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali), il ricorso a società specializzate per l'acquisizione di informazioni sulla società, i suoi soci ed amministratori, ecc.;
- effettuare controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare:
 - (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto;
 - (ii) di impegnarsi al rispetto del Decreto;
 - (iii) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE "F"

Criminalità informatica

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto un nuovo art. 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*". – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'articolo precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. AREE A RISCHIO

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

La tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le astratte possibili attività illecite nell'interesse di Sanoma Italia alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Sanoma Italia ha approvato un **Disciplinare Interno sulla Sicurezza Informatica e dell'uso consapevole delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (Information Communication Technology – ICT)** che ha dettato i principi fondamentali di condotta e le principali regole di comportamento che devono accompagnare l'utilizzo dei terminali, della rete informatica e della posta elettronica da parte di tutti i destinatari del

Modello. Tra quelle regole, vi sono senza dubbio anche quelle **necessarie e sufficienti** a prevenire in modo efficace la commissione degli illeciti di cui alla presente Parte Speciale.

Premessa fondamentale della presente Parte Speciale è allora che il Disciplinare Interno in questione deve ritenersi in questa sede **integralmente richiamato** e che **le regole di comportamento** in esso indicate devono ritenersi regole di condotta del Modello, da rispettarsi come ogni altra norma da esso dettata.

In generale, tutti i Destinatari

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due aspetti:

- la **certa identificazione** dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di **prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati**, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Il Disciplinare Interno detta le norme di comportamento necessarie per garantire entrambi questi aspetti.

Sulla scorta del Disciplinare, infatti, è fatto obbligo a tutti i Destinatari che si trovino ad impiegare computer aziendali e, più in generale, ad accedere alla rete informatica di Sanoma Italia, l'impiego di un sistema di password compiutamente delineato nel disciplinare stesso:

- password per l'accesso alla stazione di lavoro (computer);
- password per l'accesso alla casella di posta e per scaricare le mail;
- password per l'eventuale accesso al profilo di amministratore della stazione di lavoro;
- password per l'accesso alla rete aziendale ed ai servizi di rete;
- password di screensaver.

Quanto alla certa identificazione dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, la *password* e la sua corretta gestione costituiscono elementi essenziali.

Per questa ragione, si richiamano di seguito le norme di condotta dettate dal Disciplinare sull'argomento:

- modificare al primo accesso la password che la Direzione Sistemi Informativi ha attribuito di default;
- cambiare la password obbligatoriamente ogni 3 mesi e nel caso di dati sensibili ogni mese (30 giorni) oppure immediatamente nei casi in cui sia stata compromessa;
- comporre la password con almeno 8 caratteri alfanumerici, o nel caso in cui lo strumento elettronico non lo consenta, con un numero di caratteri pari al massimo consentito;
- usare, preferibilmente nella composizione della password almeno un carattere numerico, uno maiuscolo e uno speciale e non basarla su informazioni facilmente deducibili (p.e. il proprio nome, il nome dei propri familiari ecc.);
- non permettere ad altri utenti di operare con il proprio profilo utente (p.e. colleghi);
- non trascriverla su supporti facilmente accessibili (p.e. post-it attaccati allo schermo).

Quanto al secondo profilo, ossia la prevenzione di utilizzazioni anonime o comunque non correttamente identificate dei computer e della rete aziendale, il Disciplinare impone anzitutto

ai suoi destinatari di procedere alla più attenta **custodia** della propria postazione di lavoro (a maggior ragione se rappresentata da un pc portatile).

Al tempo stesso, deve essere eccezionale l'utilizzazione dell'infrastruttura aziendale da parte di **visitatori ed esterni**.

Secondo il Disciplinare, infatti,

- i visitatori devono sempre essere esplicitamente autorizzati dal loro referente interno al collegamento alla rete aziendale secondo le impostazioni di rete dettate dalla Direzione Sistemi Informativi. La loro autorizzazione è temporanea e termina nel momento in cui finisce il periodo di presenza continuativa;
- i visitatori autorizzati devono rispettare le norme, le regole e le raccomandazioni contenute nel presente Disciplinare Interno.

Infine, è il caso di ricordare a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale che, in casi di smarrimento e sottrazione di postazioni di lavoro rappresentate da pc portatili, è fatto obbligo di procedere urgentemente a regolare **denuncia** alle Forze dell'Ordine ed all'inoltro di copia dell'atto alla Direzione Sistemi Informativi, all'Ufficio Legale ed alla Direzione Risorse Umane, segnalando i dati sensibili ed aziendali in esse contenuti.

Da un punto di vista telematico, invece, Sanoma Italia previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con apposito *software* antintrusione (**Firewall**).

Sanoma Italia vigila sul rispetto delle norme di condotta sin qui indicate, con controlli casuali e con controlli periodici sulla regolare tenuta delle password e sul loro regolare aggiornamento.

PARTE SPECIALE "G"

Delitti contro il diritto d'autore, l'industria ed il commercio

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ARTT. 25.NONIE E 25-BIS.1. DEL DECRETO)

Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 l'elenco dei reati che possono determinare la responsabilità dell'ente è stato nuovamente ampliato.

La legge, intitolata "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ha introdotto nel d.lgs. 231/01 i nuovi articoli 25-bis.1 e 25-nonies.

Questo il testo del nuovo articolo 25- nonies: "*(Delitti in materia di violazione del diritto di autore) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lett. a-bis, e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive e previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge numero 633 del 1941*".

Si deve poi aggiungere che la stessa legge ha modificato anche l'art. 25-bis del decreto, aggiungendo, alle fattispecie rilevanti alla stregua di quella norma, anche gli articoli 473 e 474 c.p.

Questo, invece, il testo del nuovo articolo 25-bis.1: "*(Delitti contro l'industria e il commercio). 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2*".

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati dalle norme citate.

2. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

2.1. Art. 171, comma 1 lett. a-bis e comma 3

La prima fattispecie rilevante, ai sensi dell'art.25 nonies, è rappresentata dalla lett. a-bis del primo comma dell'art. 171 della legge sul diritto d'autore, che sanziona il fatto di chi "*mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa*".

Il terzo comma della stessa norma, richiamato dall'art. 25 nonies, prevede un inasprimento della pena se il fatto è commesso "*sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore*".

2.2. Art. 171-bis

Gli illeciti di cui all'art. 171-bis sono posti a tutela dei *software* e delle banche dati informatiche. Il primo comma della norma sanziona la duplicazione di *software* protetti dal diritto d'autore e la loro commercializzazione. Allo stesso modo è sanzionata la diffusione di strumenti informatici diretti a rimuovere filtri e altre protezioni di *software* protetti da diritto d'autore.

Il secondo comma, invece, sanziona la duplicazione e la commercializzazione abusive di

banche dati informatiche.

2.3. Art. 171-ter

Questa articolatissima norma sanziona una molteplice serie di illeciti. È forse il caso di riportarla testualmente, perché sia sempre disponibile alla consultazione di tutti i Destinatari del Modello.

Il primo comma della norma sanziona il fatto di chi, per uso non personale, ed a fini di lucro:

"a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".

Il secondo comma sanziona ancor più gravemente chi

"a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1".

2.4. Articoli 171-septies e 171-octies

Si tratta di fattispecie meno frequenti e certamente più particolari delle precedenti.

La prima norma riguarda un caso assolutamente particolare: essa si applica "ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi" o a chi rilascia false dichiarazioni in merito all'assolvimento di simili obblighi.

La norma successiva colpisce la produzione e la diffusione di "apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale".

2.5. Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.)

L'art. 25-nonies indica, oltre alle norme appena citate, anche gli artt. 473 e 474 c.p.

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni contraffatti.

3. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

3.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio altrui.

L'art. 513 c.p., pure essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall'azione violenta e fraudolenta, derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale del singolo, considerata quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività.

Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità.

La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 – bis c.p.)

Tale delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, quando ciò avviene attraverso la forza fisica; la seconda quando si verifica per la prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura se ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, viene cagionato un nocimento all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocimento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile - per origine, provenienza, qualità o quantità - diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.)

Il reato si configura in tutti i casi di fabbricazione di oggetti o altri beni utilizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; o di loro introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517- quater c.p.)

Il reato si configura quando viene contraffatto o vengono alterate le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma in esame punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Delitti in materia di diritto di autore

La legge sul diritto contiene una serie di norme incriminatrici di condotte (in senso lato) violatrici di altrui diritti d'autore. Il Decreto richiama e rende rilevanti alcune di esse.

Poiché si deve escludere che esista un rischio specifico di commissione di simile tipologia di delitti, basti qui dire che le fattispecie rilevanti integrano condotte di diffusione illegittima, duplicazione e commercializzazione abusive di opere d'ingegno coperte dall'altrui diritto d'autore.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474)

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali, l'impiego di segni contraffatti nonché l'introduzione nel territorio di prodotti recanti segni contraffatti.

4. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di attività svolte da Sanoma Italia consente di verificare l'esistenza di una principale area di rischio, con riferimento ad una categoria degli illeciti in questione: quelli in materia di diritto d'autore.

Un'ulteriore area di rischio è rappresentata dalle attività di *assessment* che, pur non costituendo il *core business* della Società, possono comportare delle criticità. Qualora infatti mancassero solide procedure e controlli, i test di *assessment* potrebbero venire in qualche modo fraudolentemente "facilitati", per indurre un maggior numero di studenti ad acquistarli, confidando in un agevole ottenimento della certificazione di cui necessitano. La domanda, specie per quelle categorie di certificazione che danno l'accesso a determinati corsi di studi o concorsi, o che consentono uno sviluppo di carriera, potrebbe risultare ben più alta di quella che esisterebbe normalmente. In casi estremi, potrebbe teoricamente ravvedersi un vantaggio indiretto della Società ex d.lgs 231 anche quando eventuali illeciti fossero commessi da Test Centers terzi.

Altra area astrattamente a rischio, per Sanoma Italia, è poi rappresentata dal confronto commerciale con i concorrenti: seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-*bis* c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, Sanoma Italia ha ritenuto di estendere comunque la presente Parte Speciale anche a questo settore di attività, poiché crede profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata e ritiene doveroso richiamare tutti i Destinatari del Modello su questi fondamentali punti.

Certamente meno rilevante è, invece, il rischio di commissione di delitti in materia di segni distintivi: Sanoma Italia usa da tempo gli stessi marchi editoriali, che le appartengono e molto raramente si trova a crearne di nuovi (il che è necessario perché sia astrattamente pensabile un rischio di contraffazione di segni distintivi altrui a vantaggio dell'azienda).

Va poi ancora sottolineato che Sanoma Italia tendenzialmente non sfrutta segreti industriali o brevetti, né, tendenzialmente, ne sfruttano i suoi concorrenti.

5. REGOLE DI CONDOTTA

Per quanto riguarda gli illeciti in materia di diritto d'autore, l'attività a rischio è evidentemente rappresentata dall'attività di acquisizione dei diversi diritti di utilizzazione delle opere di ingegno e dalla conseguente redazione e formazione dei contenuti e della composizione grafica ed iconografica dei testi da produrre e stampare.

Al riguardo, Sanoma Italia adotta le seguenti regole organizzative e di condotta, per ridurre al minimo il rischio che un autore che collabori con la società possa impiegare nei propri elaborati materiali sottoposti a diritto d'autore di terzi.

Per quanto riguarda l'attività di acquisizione di diritti di utilizzazione sulle opere di ingegno è anzitutto necessario avere presente che, in materia di diritto di autore e diritti connessi, vige il principio della loro indipendenza ed autonomia³.

Tra i diritti esclusivi riconosciuti dagli artt. 12 e ss. legge sul diritto d'autore in capo agli autori di opere dell'ingegno possono ricordarsi:

- il diritto di riproduzione (moltiplicazione in copie, art. 13);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
- il diritto di comunicazione al pubblico su filo e senza filo (art. 16);
- il diritto di distribuzione (messa in commercio o in circolazione, art. 17);
- il diritto di traduzione o di elaborazione (art. 18);
- il diritto di noleggio o di prestito (art. 18 *bis*);

E' quindi necessario avere sempre presente che questi diritti circolano autonomamente l'uno dall'altro e, quindi, l'acquisizione di uno di essi non comporta il passaggio all'acquirente di diritti diversi ed ulteriori, non espressamente previsti nel relativo contratto.

Alla stessa regola soggiacciono peraltro anche i diritti connessi espressamente riconosciuti a soggetti diversi dall'autore dai titoli II e II *bis* della medesima legge sul diritto d'autore. Tra di essi si devono ricordare:

- i diritti del produttore sul fonogramma (artt. 72 e ss.);
- i diritti del produttore sulle opere cinematografiche o assimilate (art. 78 *ter*);
- i diritti degli esercenti la radiofonia e la televisione sulle proprie emissioni (art. 79);
- i diritti degli artisti interpreti ed esecutori sulle loro prestazioni artistiche (artt. 80 e ss.);
- i diritti dei fotografi sulle fotografie non creative (art. 87);

Tutta l'attività contrattuale relativa all'acquisizione deve, di conseguenza, tenere conto di questi fondamentali principi e procedere alla puntuale individuazione degli specifici diritti derivati necessari per l'impiego che Sanoma Italia intende effettuare di opere dell'ingegno.

In particolare, l'attività contrattuale in questione, si attiene ai seguenti principi organizzativo-gestionali:

- la stipulazione di un contratto volto all'acquisizione di diritti su opere di ingegno deve essere preliminarmente accompagnata dalla puntuale individuazione delle facoltà di sfruttamento connesse al diritto di autore che siano necessarie per l'impiego dell'opera dell'ingegno che Sanoma Italia intende effettuare;
- a questo dovrà poi seguire un'attività di verifica dell'effettiva titolarità in capo alla controparte di quegli specifici diritti che si intendono acquisire: se la

³ Ai sensi dell'art. 19 LDA, infatti, "i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti".

controparte è la persona fisica dell'autore, dovrà accertarsi che questa sia tutt'ora titolare del diritto d'autore e dei diritti connessi e che questi non siano stati già ceduti ad altri; se la controparte è una persona giuridica, essa non potrà essere titolare del diritto d'autore originario, ma ben potrà essere titolare di diritti connessi e di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno;

- l'accordo contrattuale dovrà espressamente riguardare ed indicare gli specifici diritti utili allo sfruttamento dell'opera che Sanoma Italia intende svolgere;
- tutti gli accordi contrattuali di questo tipo dovranno essere conclusi in forma scritta ed essere oggetto di puntuale archiviazione presso la Direzione Amministrativa - Amministrazione Autori, in modo che sia sempre consentita la loro facile e pronta consultazione da parte delle funzioni aziendali coinvolte nell'attività di sfruttamento delle opere dell'ingegno;
- l'esecuzione delle attività successive di sfruttamento dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei limiti (territoriali, spaziali e temporali) indicati dal contratto.

In generale, deve essere noto a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale che l'assoluto rispetto dei diritti d'autore e connessi altrui deve essere regola fermamente rispettata nello svolgimento delle attività aziendali, anche alla luce delle conseguenze che possono derivare, anche alla Società, in caso di violazioni degli stessi diritti.

Tendenzialmente, soprattutto per quanto riguarda i libri di testo scolastici, Sanoma Italia non pubblica l'opera di chi propone un prodotto finito.

I testi sono, infatti, il frutto di un progetto editoriale iniziale elaborato dalla Direzione editoriale, cui segue la materiale redazione, che avviene in costante coordinamento tra gli Autori e la Direzione editoriale stessa ed è conseguentemente verificata e discussa in più fasi intermedie.

Il coordinamento continuativo che caratterizza queste attività, oltre a garantire la piena corrispondenza tra il prodotto finito e le esigenze della casa editrice, ha anche il vantaggio di ridurre al minimo la possibilità che l'opera non sia effettivo prodotto dell'autore.

Le immagini vengono scelte normalmente dalla Ricerca Iconografica di Sanoma Italia. Possono talvolta venire proposte dagli Autori, ma la scelta spetta alla casa editrice.

Ovviamente, Sanoma Italia impegna gli Autori, sin nei contratti stipulati in occasione della realizzazione di nuovi testi, a non impiegare altro che non sia prodotto della loro attività e, in particolare, a non usare in alcun modo materiale sottoposto all'altrui diritto d'autore.

La stessa dichiarazione deve estendersi anche a tutto il materiale iconografico eventualmente raccolto dall'autore.

I principi sin qui esposti, naturalmente, valgono tanto per i prodotti editoriali tradizionali quanto per i prodotti di carattere multimediale.

Agli Autori viene richiesto nei singoli contratti di approvare il codice di autoregolamentazione Polite prodotto dall'Associazione Italiana Editori in materia di pari opportunità nei libri di testo. Nei contratti con gli Autori sono inserite apposite clausole risolutive espresse in caso di violazioni.

Altra area di attività che merita un cenno è quella relativa all'apposizione dei contrassegni SIAE sulle opere (o, in alternativa, nell'esecuzione tempestiva e corretta della dichiarazione sostitutiva, per eventuali prodotti non soggetti a contrassegno). Simile ambito di attività, in caso di alterazione e/o falsificazione del contrassegno, è suscettibile di fondare la responsabilità amministrativa di Sanoma Italia anche per quanto riguarda la violazione degli artt. 473 e 474 c.p.

Con riferimento a questo ambito di attività, è bene fare delle precisazioni.

Nel caso dei prodotti editoriali tradizionali, l'apposizione dei contrassegni SIAE è soggetta al verificarsi di determinate condizioni, quali: l'iscrizione dell'autore alla SIAE e/o alla presenza all'interno del prodotto di immagini coperte da diritti di autorizzazione.

Operativamente, le direzioni editoriali, dietro autorizzazione del responsabile di produzione, accertano e procurano le autorizzazioni necessarie e le licenze di utilizzo per la pubblicazione dei materiali sotto copyright. La Direzione Tecnica, dopo aver ricevuto informazioni in merito alle autorizzazioni necessarie e alla tiratura del libro, procede con la compilazione dei moduli per la richiesta dei bollini stessi.

Qualora le due condizioni non siano verificate, ossia se l'autore non è iscritto alla SIAE e se il prodotto non presenta immagini coperte da copyright, allora è possibile compilare una dichiarazione sostitutiva che verrà inviata alla SIAE come giustificativo della produzione del libro, privo del contrassegno SIAE. Le dichiarazioni sostitutive vengono redatte direttamente dalle direzioni editoriali, siglate dall'Amministratore Delegato ed, infine, inoltrate a mezzo fax o a mezzo e-mail per pura conoscenza alla SIAE.

Nel caso della produzione multimediale, vige l'obbligo di apposizione dei contrassegni SIAE. Operativamente, la Direzione Tecnica riceve dalle Direzioni editoriali le informazioni sui contenuti dei supporti multimediali stessi e tutti i documenti allegati, da esibire insieme alla richiesta di concessione dei contrassegni (*label copy*) che viene svolta dalle direzioni editoriali.

Per quanto concerne i rischi di frodi durante le procedure di esami propedeutici all'ottenimento di una certificazione di apprendimento, la Società si orienta verso la distribuzione di prodotti di provata affidabilità, li dismette quando le loro caratteristiche di sicurezza divenissero obsolete, li sostituisce con altri sempre più performanti e sicuri, adottando, ove l'importanza della certificazione lo richieda, innovative soluzioni tecnologiche di controllo. Quando l'erogazione degli esami è gestita da Test Centers terzi, fornisce precisi manuali con le regole a cui devono attenersi e nei contratti adotta opportune clausole risolutive di diritto in caso di infrazione delle procedure.

Per quanto riguarda, infine, gli illeciti nell'ambito dei rapporti con eventuali concorrenti, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività commerciale secondo le politiche commerciali, le metodologie, le regole e le condizioni stabilite da Sanoma Italia, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva dalla sede centrale dell'azienda;

Il primo principio di condotta è volto ad escludere la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali che si possano rivelare illeciti.

Una concorrenza efficace, ma al contempo del tutto lecita è considerata da Sanoma Italia un elemento decisivo della propria attività aziendale, pertanto, Sanoma Italia ritiene necessario che le modalità per l'esercizio concorrenziale della propria attività d'impresa vengano necessariamente determinate e gestite a livello centralizzato, da parte della direzioni competenti.

È pertanto fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di esercitare l'attività aziendale a condizioni e modalità differenti rispetto a quelle stabilite da Sanoma Italia, di adottare autonomamente iniziative promozionali o effettuare tipologie di servizi non previste.

Quanto al secondo principio di condotta, lo scopo è quello di garantire il pieno controllo di Sanoma Italia sull'ambito maggiormente a rischio di commissione degli illeciti concorrenziali indicati dal Decreto, che è costituito da eventuali casi di confronto o contrasto con imprese concorrenti.

Anche se l'eventuale controversia è particolare o locale, è fatto espresso divieto ai Destinatari di volta in volta interessati di gestire autonomamente il confronto o la controversia in corso.

Al contrario è fatto obbligo a quei soggetti di comunicare la controversia alla sede di Sanoma Italia e di astenersi da ogni iniziativa che non sia da essa indicata.

PARTE SPECIALE "H"

Delitti contro l'attività giudiziaria

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 - DECIES DEL DECRETO)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-decies, secondo cui *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"*.

L'articolo 377-bis c.p. sanziona l'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità, si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

2. AREA A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni azienda è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'ente fossero chiamati dall'autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Sanoma Italia si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti con fornitori, clienti, partner commerciali e dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Sanoma Italia vieta espressamente attività quali minacce, richieste, pressioni indebite, raccomandazioni o segnalazioni volte ad influenzare un qualsiasi individuo ad agire contro la legge.

Nel caso in cui Sanoma Italia o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

Sanoma Italia assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

Sanoma Italia, anzi, ritiene un fondamentale obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

Sanoma Italia tutela la riservatezza del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla società la circostanza di un'eventuale convocazione o di un'avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio negativo dell'azienda il fatto del dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti dell'azienda o di un suo esponente, Sanoma provvederà ad individuare, tra i propri dirigenti, un soggetto

responsabile del procedimento, cui competeranno l'apertura e la tenuta di un apposito fascicolo in cui saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro), nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, Sanoma Italia investirà immediatamente della questione un legale di fiducia, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà prontamente informato l'Organismo di Vigilanza, cui sarà altresì indicata l'identità del soggetto incaricato della tenuta del fascicolo e del difensore di fiducia.

È fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

PARTE SPECIALE "I"

Delitti di criminalità organizzata

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 - QUATER DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l'articolo 24-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

La norma punisce la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 416 comma 6, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 c.p., la commissione di un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., la commissione di un delitto al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 *bis* c.p., o, infine, la commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con la sanzione da 400 a 1.000 quote.

La sanzione è invece da 300 a 800 quote per la commissione di uno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., con esclusione del comma 6, ovvero di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5.

È prevista in ogni caso l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

La sanzione è invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l'organizzazione dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all'uso di armi, e nell'ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Infine il comma 6 della norma, richiamato dall'art. 24-*bis* comma 1 del Decreto, prevede ulteriori inasprimenti della pena prevista nel caso in cui l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*), nonché all'art. 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

La norma punisce la condotta di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

2. AREA A RISCHIO

L'Attività di Sanoma Italia non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Per molti di essi (quelli legati agli stupefacenti, alla tratta di persone, allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestri di persona) il rischio è addirittura pressoché solo teorico.

Da un diverso punto di vista, però, deve essere chiaro che il reato di associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima e frequentissimamente ricorrente.

Sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un gruppo che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.

Adirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con Sanoma Italia.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Sanoma Italia si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

Sanoma Italia inoltre ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare, per quel che in questa sede interessa, al diritto di associazione, i principi ispiratori della propria attività d'impresa.

Sanoma Italia promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

Se quindi, da un lato, la Società promuove e garantisce il diritto di tutti i propri dipendenti di associarsi liberamente, dall'altro, l'associazione e la cooperazione tra i dipendenti (che sono parte essenziale e strutturale dell'organizzazione di impresa) devono comunque essere oggetto di cautela ed attenzione.

È espressamente vietata pertanto all'interno della Società qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi da quelle dettate dal Modello, dalle Parti Speciali e da ogni altro atto regolamentare aziendale. Analoga regola deve valere per ogni forma di cooperazione tra dipendenti o soggetti comunque appartenenti alla società e soggetti esterni alla stessa.

Più in generale è fatto espresso divieto ad ogni dipendente della Società, nell'esercizio dell'attività aziendale, di avvalersi, in ogni forma, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla società da un formale rapporto contrattuale.

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria la attiva e concreta partecipazione di tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione all'interno della Società.

La Società prevede quindi, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

PARTE SPECIALE "L"

Reati ambientali

1. La tipologia dell'illecito rilevante (Art. 25 – *undecies*)

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121, che ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche ad alcuni reati ambientali.

La norma ha infatti introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *undecies* che include tra i reati presupposto anche alcuni illeciti di natura ambientale, previsti dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*, c.d. **Codice dell'Ambiente**), dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993 n. 549 e dal d. lgs. 6 novembre 2007 n. 202.

Il d. lgs. 121/2011 ha inoltre inserito nel codice penale due nuove fattispecie: l'art. 727 *bis*, e l'art. 733 *bis*. La responsabilità amministrativa prevista dal Decreto è stata estesa anche a tali nuove fattispecie.

In estrema sintesi, gli illeciti per i quali è stata oggi introdotta la responsabilità amministrativa degli enti sono riportati qui di seguito. Verranno descritte più nel dettaglio per esteso solamente quelle norme per le quali, all'esito dell'analisi dei rischi che è stata condotta, si è ravvisato un rischio per la Società.

▪ **Codice Penale**

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

▪ **D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. Codice dell'Ambiente**

Art. 137 Sanzioni penali

comma 2

La norma punisce la condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (in particolare quelle specificate dalle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente) senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere gli scarichi di tali sostanze quando la relativa autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena prevista dal Decreto è la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 3

La condotta punita è lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

La pena è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 5

È punita la condotta di chiunque, nell'effettuare lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (in particolare quelle indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente), superi i valori limite fissati dal Codice dell'Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

A seconda della gravità della condotta, la sanzione pecuniaria può variare tra un minimo di 150 e un massimo di 300 quote. Per le violazioni più gravi, è prevista anche l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto per un periodo massimo di sei mesi.

comma 11

La norma punisce la condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dal Codice dell'Ambiente, con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 13

L'ultimo comma della norma punisce infine lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

comma 1 lettere a) e b)

La norma punisce la condotta di chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli articoli 208-212 e 214-216 del Codice dell'Ambiente. La pena è la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Se invece si tratta di rifiuti pericolosi, la medesima condotta è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Si applica invece la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 4

L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sono punite con la sanzione pecuniaria non superiore a 150 quote.

comma 5

La norma punisce chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti. La pena prevista è la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 6 primo periodo

La norma punisce con la sanzione pecuniaria fino a 250 quote la condotta di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Art. 257 Bonifica dei siti

comma 1

La norma punisce la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente. È inoltre punito chi non effettua la comunicazione di cui allo stesso articolo 242 del Codice dell'Ambiente. In entrambi i casi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Comma 2

Se l'inquinamento in esame è provocato da sostanze pericolose, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

comma 4

La norma è indirizzata alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non hanno aderito, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta punita consiste nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, con indicazione di informazioni false circa la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. È infine punito anche l'uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il trasporto dei rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero l'indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione dei rifiuti elencati nell'Allegato II di tale regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso, è punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.

Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata da 400 a 800 quote.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

comma 1

La norma punisce con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

In entrambi i casi, è prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

Il Decreto prevede invece l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame.

Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

comma 6

La norma punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, fornisce false indicazioni sulla loro natura, sulla loro composizione e sulle loro caratteristiche chimico-fisiche e di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità. È prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

comma 7 secondo e terzo periodo

È altresì punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La medesima sanzione è prevista anche per colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

comma 8 primo e secondo periodo

Infine, la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area Movimentazione fraudolentemente alterata è punita con la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria è aumentata da 200 a 300 quote.

Art. 279 Sanzioni

comma 5

È punita la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dal Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La sanzione pecuniaria è fino a 250 quote.

▪ **L. 7 febbraio 1992 n. 150**

Artt. 1, 2 e 6 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente

Art. 3 bis - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze, uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali

▪ **L. 28 dicembre 1993 n. 549**

Art. 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

▪ **D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202**

Art. 8 Inquinamento doloso (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti).

Art. 9 Inquinamento colposo (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

2. Premessa: i riferimenti per l'aggiornamento del Modello ai reati Ambientali

Si rende necessaria una brevissima premessa: a differenza di quanto avvenuto in occasione dell'introduzione nel Decreto dei reati in violazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'inserimento dei reati ambientali il legislatore non ha fornito alcuna indicazione circa il possibile esonero dell'ente dalla responsabilità amministrativa nel caso di adozione di sistemi di certificazione in materia consolidati a livello nazionale e/o internazionale.

Non risultano del resto aggiornate ai reati di cui alla presente Parte Speciale le Linee Guida di Confindustria, né si sono ancora registrati in materia precedenti giurisprudenziali, data la novità della modifica legislativa.

Consapevole dell'assenza di indicazioni e riferimenti specifici – tanto normativi quanto nella prassi - per l'adeguamento del Modello anche ai reati ambientali, Sanoma Italia ha deciso comunque di adottare la presente Parte Speciale sulla base della propria esperienza e di quanto già posto in essere al suo interno per la prevenzione dei reati qui in esame. Va da sé che la Società si impegna comunque a curare l'aggiornamento della presente Parte Speciale non appena interventi legislativi, pronunce giurisprudenziali, indicazioni delle associazioni di categoria o infine le *best practices* in materia ne suggeriscano una revisione.

3. Valutazione delle Aree di Rischio

L'ampio ambito dei reati ambientali introdotto nel Decreto comporta evidentemente un rischio per la società di commissione dei reati in questione.

Sanoma Italia pone il rispetto dell'ambiente tra i principi cardine della propria attività aziendale. Il Codice Aziendale di Comportamento sottolinea infatti l'impegno della Società e dei suoi dipendenti a far sì che l'azienda possa operare nel pieno rispetto dell'ambiente e al fine di minimizzare quanto più possibile l'impatto dei suoi prodotti sull'ambiente.

Al di là di fattispecie limite, che non si ritiene possano comportare nemmeno astrattamente un rischio per Sanoma Italia, tenuto conto dell'Attività dalla stessa esercitata – quali, a titolo esemplificativo, l'inquinamento doloso o colposo da navi, ovvero il commercio illecito di specie animali e vegetali – è evidente che altre fattispecie di recente introduzione, concernenti le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti, nonché l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, e delle acque, coinvolgono, in maniera più o meno incisiva, l'esercizio di qualsiasi attività di impresa.

Ed è appunto in relazione a queste specifiche fattispecie che si è riscontrato un potenziale rischio di commissione anche per Sanoma Italia.

Va subito precisato che la Società non svolge attività produttiva industriale.

Sulla base dell'analisi di rischio condotta, si può ritenere che l'area particolarmente a rischio per la commissione dei reati in esame in relazione alle attività aziendali è pertanto quella che riguarda la gestione aziendale del ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda in particolare le attività relative alla produzione di rifiuti, si deve rilevare che un'area di rischio tipica che è stata ravvisata, per una società come Sanoma Italia che non trasporta rifiuti, ma si limita a produrli e consegnarli poi a trasportatori autorizzati terzi, è quella relativa alla loro classificazione.

Peraltro, il conferimento dell'incarico di trasporto dei rifiuti ad un soggetto terzo, trasportatore specializzato e munito delle necessarie autorizzazioni, come accade nel caso di Sanoma Italia, potrebbe inoltre configurare astrattamente la responsabilità della Società laddove tale soggetto dovesse commettere uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies*: il trasportatore potrebbe infatti rientrare nella categoria dei "soggetti sottoposti" di cui all'art. 7 del Decreto, e la sua condotta potrebbe pertanto configurare una responsabilità anche della Società.

L'analisi condotta sulle modalità di svolgimento delle attività aziendali e sulle procedure in essere presso la Società ha comunque consentito di evidenziare un rischio remoto di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Sanoma Italia ha affidato a società specializzata e munita delle necessarie autorizzazioni di legge le attività di ritiro dei rifiuti, pericolosi e non. Tale società si occupa del ritiro dei rifiuti, del loro confezionamento e della verifica della loro classificazione, nonché del loro smaltimento presso impianti autorizzati ed in regola con le necessarie autorizzazioni ambientali.

In particolare, i rifiuti prodotti da Sanoma Italia consistono, brevemente, nei seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi, plastica, toner, apparecchiature elettriche, elettroniche, neon, batterie alcaline, al nichel - cadmio e altre batterie, rifiuti di arredi.

Sanoma Italia ha da tempo adottato una procedura interna denominata "Smaltimento dei Rifiuti", avente ad oggetto la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti presso le proprie Sedi, che è finalizzata a definire la corretta amministrazione della raccolta dei rifiuti, e indica tutte le informazioni operative necessarie ai fini della loro raccolta e differenziazione. Le successive attività aventi ad oggetto la classificazione dei rifiuti, la compilazione dei FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti), la registrazione nei registri di carico e scarico, la vidimazione e la gestione dei registri, nonché, infine, la predisposizione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) sono affidate da Sanoma a società specializzata, con cui è stato sottoscritto un apposito contratto di durata annuale e rinnovabile. Il contratto ha ad oggetto non solo le attività appena descritte, ma anche il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti da Sanoma. La Società si impegna - in vista di ogni scadenza annuale del contratto in esame - a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, e in particolare il permanere di tutte le necessarie autorizzazioni richieste dalla legge.

Quanto in particolare alle attività aziendali specifiche della Società, un settore di potenziale rischio per la commissione dei reati in esame è quello relativo alle operazioni di macero dei prodotti editoriali guasti e ormai fuori catalogo. A tal fine, Sanoma Italia ha già da tempo formalizzato e adottato al proprio interno una procedura specifica, denominata "Gestione dei sottomagazzini guasti, fuori catalogo e alleggerimento da parte del Magazzino Centrale Editoriale", che disciplina l'identificazione dei prodotti per la successiva destinazione al macero. Il trasporto e lo smaltimento vengono poi affidati, come per gli altri rifiuti, a società specializzata.

In materia di smaltimento dei rifiuti, si deve dare conto della circostanza che con l. 7 agosto 2012 n. 134 (che ha convertito, con modifiche, il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, c.d. Decreto Sviluppo) l'entrata in funzione del SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stata sospesa fino al compimento delle verifiche amministrative e funzionali del sistema, e comunque non oltre al 30 giugno 2013. Va da sé che i reati presupposto che, ai sensi dell'art. 25 *undecies* prevedono la responsabilità dell'ente per la violazione di alcune norme che disciplinano tale sistema informatizzato non possono, allo stato, trovare applicazione. Sanoma Italia, che comunque già adotta una procedura di smaltimento dei rifiuti e registrazione cartacea degli stessi conforme alla normativa ancora vigente in materia, provvederà a dotarsi di tutti gli strumenti necessari e all'aggiornamento delle procedure in essere non appena verranno definiti i termini e le modalità di entrata in vigore del nuovo regime di gestione informatizzato.

Sanoma Italia inoltre rispetta la normativa in materia di scarichi di acque reflue e le direttive impartite dalle autorità competenti per i controlli in merito. Sanoma Italia cura inoltre l'adeguamento costante agli adempimenti prescritti dalle norme e dalle autorizzazioni amministrative in materia.

Sanoma Italia provvederà inoltre a fornire adeguata informazione a tutti i destinatari del Modello del suo aggiornamento attraverso, tra l'altro, la diffusione della presente Parte Speciale all'interno dell'azienda e la pubblicazione sul proprio sito intranet. Adeguata informativa verrà inoltre fornita in sede di formazione del personale neo assunto.

4. Principi Generali di Comportamento

Sanoma Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- verificare costantemente la conformità alle prescrizioni normative in materia ambientale dell'attività aziendale, nonché degli ambienti, degli strumenti e dei macchinari utilizzati per il suo esercizio;
- adeguare l'attività aziendale, gli ambienti, gli strumenti e i macchinari utilizzati per il suo esercizio alle prescrizioni normative ogni qual volta si renda necessario;
- attenersi alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalle norme di legge ed emanate dalle competenti autorità e uffici pubblici;
- rispettare le procedure aziendali previste in materia ambientale tra cui, in particolare, le procedure "Smaltimento dei Rifiuti" e "Gestione dei sottomagazzini guasti, fuori catalogo e alleggerimento da parte del Magazzino Centrale Editoriale", relative rispettivamente alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti e al loro smaltimento, e alle operazioni di macero, nonché i successivi adeguamenti delle stesse procedure resi necessari dalle modifiche legislative intervenute;
- verificare l'adeguatezza e la regolare e corretta attuazione dei programmi di manutenzione di impianti e macchinari;
- monitorare costantemente eventuali incidenti e situazioni di emergenza e predisporre adeguate attività di prevenzione;
- verificare costantemente gli esiti delle verifiche ambientali effettuate dagli uffici competenti (ASL, ARPA, ecc.). Ove da tali verifiche dovessero risultare violazioni di norme ovvero delle autorizzazioni amministrative, curare l'immediato adeguamento alle disposizioni che risultino violate. Delle verifiche ispettive, e dei relativi adempimenti si deve dare tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;
- verificare periodicamente, con cadenza annuale e in vista della scadenza del contratto con i soggetti incaricati della classificazione, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non, della predisposizione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione e del MUD, la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in capo ai soggetti incaricati. In caso di conferimento del medesimo incarico a nuovi soggetti, verificare in via preventiva la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

5. Flussi Informativi

In aggiunta agli obblighi informativi descritti nella Parte Generale del Modello, in relazione ai reati previsti dalla presente Parte Speciale, è posto a carico della Funzione dei Servizi Generali, coinvolta direttamente nella gestione dei servizi ambientali della Società, l'obbligo di fornire informativa periodica all'Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento delle attività di propria competenza in materia ambientale, con cadenza semestrale.

Resta salvo comunque l'obbligo, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, di segnalare immediatamente e senza indugio all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto che

costituisca violazione – o qualsiasi condotta anomala che possa costituire violazione – delle regole di condotta e delle procedure previste dalla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE "M"

Impiego di immigrati irregolari

1. La tipologia dell'illecito rilevante (Art. 25 – *duodecies*)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *duodecies*, intitolato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha esteso la responsabilità dell'ente anche al delitto previsto dall'art. 22 comma 12 *bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Tale articolo (a sua volta modificato dal d.lgs. 109/2012) punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se: (i) i lavoratori sono in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603 *bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

È prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote, entro il limite di Euro 150.000, in relazione alla commissione del delitto.

2. Valutazione delle Aree di Rischio

Sanoma Italia non impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri né minori di età. Il rischio di commissione del reato di cui alla presente Parte Speciale è quindi pressoché inesistente.

Ciononostante, Sanoma Italia ha deciso di dedicare al reato di impiego di personale irregolare una specifica parte speciale per dettare alcune norme generali di comportamento, cui i Destinatari sono tenuti ad uniformarsi, per sottolineare ulteriormente il rispetto della persona, che costituisce uno dei principi cardine del Codice Aziendale di Comportamento adottato dalla Società e dal Gruppo di cui la stessa fa parte.

A tal fine, si precisa che nonostante il c.d. reato di "caporalato" previsto dall'art. 603 *bis* c.p. ("*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*") non sia incluso nell'ambito dei reati presupposto (con esclusione quindi per tale fattispecie della responsabilità amministrativa dell'ente), la Società, dato il richiamo indiretto a tale reato contenuta nell'art. 22 comma 12 *bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (a sua volta richiamato dal nuovo art. 25 *duodecies* del Decreto), ha deciso di dettare anche in relazione a tale condotta, ad ulteriore tutela della correttezza del proprio operato in tema di assunzioni, alcuni principi specifici di comportamento.

L'area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all'assunzione di nuovo personale, affidata alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione, Comunicazione.

3. Principi Generali di Comportamento

Sanoma Italia si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;
- è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;
- verificare, in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali Agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.